

valore € 263,00

ESENTE



2996/14

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUIGI PICCIALLI - Presidente -

Dott. CESARE ANTONIO PROTO - Consigliere -

Dott. STEFANO PETITTI - Consigliere -

Dott. FELICE MANNA - Rel. Consigliere -

Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Consigliere -

Oggetto

*SANZIONI
AMM.VE DIVERSE
DA LAVORO,
PREVIDENZA,
FINANZ. E TRIB.

Ud. 23/10/2013 - CC

R.G.N. 564/2012
604.2996
Rep. CU

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 564-2012 proposto da:

BOVE ANTONIO BVONTN82D03F240S, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE EGEO 137, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO ZAMBROTTI, rappresentato e difeso dall'avvocato VIRGILI PAOLO giusta procura in calce al ricorso;

- *ricorrenti* -

contro

PROVINCIA di FIRENZE 80016450480, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44, presso lo studio dell'avvocato BACCARI CATERINA, rappresentata e difesa dall'avvocato GUALTIERI STEFANIA giusta procura speciale a margine del controricorso;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 23/2011 del TRIBUNALE di MODENA
SEZIONE DISTACCATA di CARPI, depositata l'01/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;
è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI
RUSSO.





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

I. - Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell'art.377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione ex art.380-bis c.p.c.:

"1. - Antonio Bove proponeva nei confronti della Provincia di Firenze opposizione, innanzi al giudice di pace di Carpi, avverso il verbale di accertamento di un'infrazione all'art. 126-bis codice della strada notificatogli dalla Polizia provinciale di Firenze.

Nel costituirsi in giudizio in persona del funzionario delegato, la Provincia di Firenze eccepiva preliminarmente l'incompetenza per territorio del giudice adito.

Dichiarata la contumacia della P.A. opposta, per essere stata sottoscritta la relativa comparsa di costituzione da persona diversa dal Presidente della Provincia, con sentenza del 7.5.2010 il giudice di pace accoglieva l'opposizione.

1.1. - Tale pronuncia, appellata dalla Provincia, era riformata dal Tribunale di Modena, sezione distaccata di Carpi, che con sentenza del 1° 6.2011 dichiarava l'incompetenza del giudice di pace di Carpi, in favore di quello di Firenze, e regolava le spese. Riteneva il giudice di secondo grado che il luogo della commessa violazione dovesse valutarsi in astratto e non in concreto (come invece affermato nella sentenza del giudice di prime cure) e che esso fosse chiaramente individuabile in Firenze.

2. - Per la cassazione di tale sentenza, non notificata, ricorre Antonio Bove con atto notificato ex lege n. 53/94 a mezzo del servizio postale il 29.11.2011.

2.1. - La Provincia di Firenze resiste con controricorso.

3. - Tre i mezzi d'annullamento.



3.1. - Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 38 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 2 c.p.c. Secondo parte ricorrente, data la contumacia in primo grado della P.A. opposta, così come ritenuta dal giudice di pace, il Tribunale avrebbe rilevato d'ufficio l'incompetenza del giudice di primo grado.

3.2. - Col secondo mezzo è dedotta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 126-bis codice della strada e dell'art. 25 c.p.c., per essere stata commessa la violazione oggetto di contestazione (omessa comunicazione dei dati del conducente del veicolo) nel luogo ove lo stesso ricorrente è domiciliato, e dunque in Carpi.

3.3. - Il terzo motivo denuncia il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., non avendo il giudice d'appello svolto alcuna considerazione in ordine alla competenza territoriale nel caso di violazione dell'art. 126-bis codice della strada.

4. - Il ricorso è inammissibile.

La sentenza pronunciata in grado di appello che abbia deciso in via esclusiva su una questione di competenza è impugnabile solo con il regolamento necessario di competenza previsto dall'art. 42 cod. proc. civ., con la conseguente inammissibilità del ricorso ordinario per cassazione, il quale, tuttavia, può convertirsi nel suddetto regolamento, a condizione che risulti proposto nel rispetto del termine prescritto dall'art. 47, secondo comma, cod. proc. civ. ovvero in quello c.d. lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ., in mancanza della comunicazione da parte della cancelleria della decisione sulla competenza, la cui prova è posta a carico della parte impugnante (Cass. n. 5391/09; conformi, nn. 6105/06, 15366/01 e 12455/10).



4.1. - Conversione cui osta, nella specie, la mancata prova del requisito formale, ossia la proposizione del mezzo entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero il difetto di quest'ultima.

5. - Per le considerazioni svolte, si propone la decisione del ricorso con ordinanza, nei sensi di cui sopra, ex art.375, n. 1 c.p.c.”.

II. - La Corte condivide la relazione, rispetto alla quale le parti, debitamente avvisate, non hanno depositato memoria, e il Procuratore generale nulla ha osservato.

III. - Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.

IV. - Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese, che liquida in € 1.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile - 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 23.10.2013.

Il Presidente
dr. Luigi Piccialli

Il Funzionario Giudiziario
Dot.ssa Anna PANTALEO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
del 11 FEB. 2014
Il Funzionario Giudiziario
Anna PANTALEO

CORTE DI CASSAZIONE - UFFICIO COPIE -

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta del Sig. AVV. GUALTIERI STEFANIA nell'interesse di PROVINCIA DI FIRENZE in forma esecutiva.

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Roma, li 13/03/2014.



F.to IL FUNZIONARIO
ANTONELLA FONTANA

E' conforme alla prima copia rilasciata

Roma, li 13/03/2014.



IL FUNZIONARIO
ANTONELLA FONTANA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonella Fontana', written over the printed name.

N.2 COPIE: Esecutiva
DIRITTI Eur: 0
BOLLI N.: 0
DAL SIG.: GUALTIERI
IL: 13/03/2014

Numero: 2996

Anno: 2014

Civile

N.1 COPIA: Per Studio
DIRITTI Eur: 0
BOLLI N.: 0
DAL SIG.: giemme new
IL: 11/02/2014

58,80 + 470,00 + 15%
= 588,50
70,50

N. 625/14 SENT.
N. 901598/11 R.G.
N. 5328/14 Cron.
N. 886/14 Rep.
Oggetto:

ALLEGATO AL VERBALE DI UDIENZA DEL 21.02.2014



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

SEZIONE DISTACCATA DI AVERSA

in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Antonia Schiattarella,
sentita la discussione orale ordinata alle parti ex art. 281 sexies c.p.c.,
ha reso la seguente

SENTENZA

mediante lettura della seguente esposizione delle ragioni della decisione in fatto ed in diritto e del seguente dispositivo, nel procedimento civile iscritto al numero 1598/2011 del ruolo generale degli affari contenziosi avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Aversa n. 7100/2010 pubblicata in data 27.07.2010

TRA

Provincia di Firenze, in persona del Vice Presidente pro-tempore, autorizzata al giudizio con atto dirigenziale n. 3448 del 26.10.2010 ai sensi dell'art. 46 bis dello Statuto della Provincia di Firenze, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine dell'atto di appello, dall'avv.to Anna Lucia De Luca dell'avvocatura della Provincia di Firenze e presso lo studio dell'avv.to Anna Rondinella, in Maddaloni alla via della Libertà n. 109, elettivamente domiciliata;

PARTE APPELLANTE

E

Pagluca Bianca, residente in Aversa alla via Canduglia n. 37 ed elettivamente domiciliata in Aversa alla via Boccaccio n. 31 presso il Ricorso.it

PARTE APPELLATA CONTUMACE

FATTO E DIRITTO

La parte appellante, all'udienza del 21.02.2014, concludeva come da verbali di

RISCORSO
ESATTO
ADD. 02 MAG 2014
N. 10211 esat
D.

causa.

Con ricorso in opposizione ex art. 22 della legge 689/81, depositato nella cancelleria del giudice di pace di Aversa in data 21.05.2009, la sig.ra Bianca Pagliuca chiedeva dichiararsi la nullità del verbale di accertamento n. 1069U/2008/ pr. 37981/2008 emessa dalla polizia provinciale di Firenze per la violazione dell'art. 126 - bis c. 2 del codice della strada "poiché senza giustificato motivo non ottemperava all'invito di fornire entro 60 giorni dalla data di notificazione informazioni sui dati personali e sulla patente di guida (ovvero non forniva dati sufficienti all'individuazione) di colui che in data 15.05.2008 alle ore 08.32 conduceva il veicolo Fiat Palio tg BH410CD per violazione dell'art. 142 notificato in data 10.09.2008 con verbale 17967P/2008".

La ricorrente lamentava la illegittimità della sanzione elevata per aver già proposto ricorso al GDP di Firenze avverso il verbale originario n. 17967P/2008, che allo stato non aveva avuto fissazione di udienza.

Il giudice di pace di Aversa, con decreto del 14.09.2009, fissava la prima udienza di comparizione per la data del 22.12.2009.

La Provincia di Firenze trasmetteva il proprio fascicolo contenente la comparsa di costituzione e risposta per eccepire preliminarmente l'incompetenza territoriale del giudice adito nonché per contestare nel merito le ragioni del ricorrente.

Il giudice di pace di Aversa, con sentenza n. 7100/2010 pubblicata in data 27.07.2010, ha accolto il ricorso in opposizione ed annullato il verbale di accertamento n. 1069U/2008/ pr. 37981/2008.

La Provincia di Firenze, con atto regolarmente notificato, ha proposto appello avverso la suddetta sentenza reiterando l'eccezione di incompetenza del giudice di pace di Aversa e contestando inoltre il merito della statuizione. Non si costituiva la sig.ra Pagliuca Bianca. Disposta la rinnovazione della citazione dell'atto di appello, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la discussione orale



ex art. 281 sexies c.p.c. alla odierna udienza alla quale viene decisa con la presente sentenza.

L'appello è fondato e va pertanto accolto.

Fondata è l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice di pace di Aversa che ha emesso la impugnata sentenza.

A tal proposito va detto che ritualmente la Provincia di Firenze ha eccepito l'incompetenza territoriale del giudice di primo grado, indicando come competente il giudice di Pace di Firenze. La Provincia di Firenze ha inviato il proprio fascicolo contenente comparsa di costituzione e risposta con cui sollevava tale eccezione di incompetenza territoriale; tale fascicolo si presume giunto prima della celebrazione della prima udienza dal momento che parte ricorrente al verbale della prima udienza ha preso posizione circa l'eccepita incompetenza del giudice adito. A tal proposito va detto inoltre che "Nel giudizio di opposizione a provvedimenti irrogativi di sanzioni amministrative (nella specie, ordinanza-ingiunzione della Camera di commercio) deve ritenersi legittima la costituzione in giudizio da parte della P.A. avvenuta tramite la trasmissione in cancelleria a mezzo posta del relativo plico, comprensivo della memoria difensiva e dei documenti prodotti, poiché, a tal fine, ricorre la stessa "ratio" della fattispecie decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 98 del 2004, con la cui declaratoria di illegittimità costituzionale, afferente l'art. 22 della legge n. 689 del 1981, è stata ritenuta ammissibile la spedizione del ricorso in opposizione mediante l'utilizzo del servizio postale." (Cfr. Cassazione n. 12663 del 24/05/2010.) La Provincia era inoltre costituita regolarmente a mezzo di funzionario appositamente delegato.

Ciò premesso circa la ritualità dell'eccezione di incompetenza nel primo grado di giudizio, va detto che erroneamente il giudice di Pace di Aversa si è ritenuto competente.

Ed infatti la questione del giudice territorialmente competente a decidere



disattesa, così provvede:

1) in accoglimento dell'atto di appello, annulla la sentenza del Giudice di pace di Aversa n. 7100/2010 pubblicata il 27.07.2010;

2) dichiara la competenza del giudice di Pace di Firenze, innanzi al quale le parti interessate dovranno riassumere il giudizio nei termini di legge.

3) nulla per le spese del giudizio di primo grado;

4) condanna Pagliuca Bianca alla refusione a favore di parte appellante delle spese di lite del secondo grado di giudizio che liquida in euro 59,00 per esborsi e euro 470,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Aversa in data 21.02.2014 mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

IL GIUDICE

Fabrizio Schettolero

TOT. € 529,00

Pr



TRIBUNALE ORDINARIO DI S. MARIA CAPUA VETERE



REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero, di darvi assistenza e, a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell. Avv. *Luca Restuccia*

S. Maria C.V., 02 MAG 2014

Il Funzionario Giudiziario
Santa Santella



SENTENZA N. 566

REPERTORIO N. //

N. 505/13 R.G.

02 APR. 2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

composta dai signori:

- dott. Andrea Riccucci	Presidente
- dott. Edoardo Monti	Gudice rel.
- dott. ing. Sandro Longo	Tecnico

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa

da

- Il Casone s.p.a., rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Pellegrini per delega in atti, con domicilio eletto in Firenze via Amendola 20 presso lo studio del medesimo

- attore -

contro

- Provincia di Firenze, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Gualtieri per delega in atti, con domicilio eletto in Firenze via de' Ginori 10 presso gli uffici dell'Avvocatura Provinciale

- convenuta -

oggetto della causa: annullamento atto illegittimo
sulle seguenti

CONCLUSIONI

- per Il Casone:

nel merito: annullare o revocare l'atto dirigenziale di diniego n. 4808 del 28.12.2012 emesso dalla Provincia di Firenze, dichiarando l'insussistenza del

presupposto di classificazione quale demanio idrico delle aree in oggetto in forza dei motivi esposti;

in via d'urgenza, ripristinare l'argine come precedentemente esistente rispetto alla demolizione effettuata dal Consorzio Cavet, comportando il mancato ripristino un rischio idraulico anche per la proprietà de Il Casone s.p.a.;

con vittoria di spese;

in via istruttoria, ammettersi c.t.u. volta a verificare l'esistenza dell'arginatura naturale del fiume Santerno e conseguentemente verificare le condizioni di estraneità al demanio idrico dell'area oggetto del ricorso;

respingere l'eccezione preliminare avversa di carenza di giurisdizione.

- per la Provincia di Firenze:

in via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso, stante il difetto di giurisdizione del TRAP adito in favore del TSAP; eventualmente respingere il ricorso nel merito, in quanto infondato, previa declaratoria d'improponibilità della domanda di ripristino dell'argine del Santerno; con vittoria di spese

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato in data 8 marzo 2013, la società Il Casone s.p.a. conveniva la Provincia di Firenze davanti a questo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, chiedendo l'annullamento dell'atto di diniego alla domanda a suo tempo presentata per ottenere l'autorizzazione di realizzare in fregio al fiume Santerno, località Borgo Santerno, nel comune di Fiorenzuola (Firenze), un impianto per il trattamento reflui industriali ed attività connesse. A sostegno dell'azione, parte attrice affermava *"che l'Amministrazione Provinciale non avrebbe dovuto emettere l'atto amministrativo in materia di acque pubbliche, di cui oggi si chiede l'annullamento o la revoca, in quanto l'area interessata oggetto del provvedimento non può essere considerata di demanio idrico, e pertanto l'Amministrazione adita non poteva esercitare i suoi poteri di cui all'art. 2 del RD 523/1904 quale gestore del demanio idrico e autorità idraulica"* (pag. 2-3 memoria ex art. 180 RD 1775/1933).

La Provincia di Firenze si costituiva in giudizio, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del TRAP in favore del TSAP.

Il Consigliere Istruttore, ritenuta l'opportunità di sottoporre preliminarmente al collegio la questione della giurisdizione, invitava le parti a precisare le conclusioni e fissava per la discussione l'udienza collegiale odierna, quando la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte attrice chiede l'annullamento di un provvedimento amministrativo, segnatamente l'atto di diniego n. 4808 emanato in data 28 dicembre 2012 dalla Provincia di Firenze a fronte della domanda di autorizzazione per la realizzazione di un impianto per il trattamento reflui industriali e delle connesse attività accessorie sulle rive del fiume Santerno, nel territorio di Fiorenzuola. Ciò pone preliminarmente il problema della giurisdizione del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, quale organo specializzato dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria (cfr. Cass. S.U. ord. 28 novembre 2007 n. 24663). Invero, l'art. 140 del T.U. n. 1775/1933 devolve a questo giudice le controversie relative:

- a) alla demanialità delle acque;
- b) ai limiti dei corsi o bacini, loro alvei e sponde;
- c) ai diritti di utilizzazione delle acque pubbliche;
- d) all'occupazione o espropriazione di terreni privati per la realizzazione di opere idrauliche;
- e) al risarcimento di danni dipendenti da opere idrauliche.

Va rilevato che la demanialità o meno delle acque del Santerno viene qui in considerazione, non perché il tema formi oggetto di autonoma domanda di accertamento, ma soltanto in via incidentale, ai fini di radicare il potere di questo giudice a provvedere sulla domanda di annullamento del provvedimento amministrativo citato. Ebbene, tale domanda palesemente non rientra nella casistica contemplata dalla legge. Come tutti i giudici ordinari, anche il TRAP può disapplicare l'atto amministrativo illegittimo, ma in nessun caso può annullarlo o

riformarlo, sostituendosi nella valutazione degli interessi pubblici sottostanti, che nella specie hanno condotto l'Amministrazione Provinciale a ritenere carenti i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione in oggetto.

Un potere del genere è eccezionalmente rimesso dall'art. 143 del RD n. 1775/1933 soltanto al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in relazione ai ricorsi *“per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche”*. La giurisprudenza della Corte di Cassazione è solita limitare tale particolare ambito di giurisdizione al solo caso in cui il provvedimento amministrativo incida in via immediata e diretta sulla disciplina delle acque: *“la giurisdizione di legittimità in unico grado attribuita al Tribunale superiore delle acque pubbliche con riferimento ai ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche”, sussiste quando i provvedimenti amministrativi impugnati incidano direttamente sul regime delle acque pubbliche, nel senso che concorrano, in concreto, a disciplinare la gestione e l'esercizio delle opere idrauliche o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere stesse od a stabilire o modificarne la localizzazione o a influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti”* (massima da Cass. S.U. n. 27528/2008). Nella specie, a dire il vero, non è chiaro se il provvedimento di cui si chiede l'annullamento incida direttamente sul regime delle acque, piuttosto che sulla disciplina dell'industria, pur tenendo conto indirettamente delle esigenze connesse alla materia delle acque, in modo che potrebbe indurre addirittura a ravvisare la giurisdizione esclusiva del TAR. Secondo una pronuncia piuttosto recente, *“non sussiste la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque in ordine all'impugnazione di un'ordinanza comunale con la quale venga disposto il divieto di utilizzazione come discarica di un'area di proprietà del demanio idrico (coincidente con il corso di un torrente), trattandosi di un provvedimento rivolto esclusivamente a scongiurare il danno ambientale insito nelle discariche incontrollate, privo*

d'incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche e conseguentemente assoggettato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo” (massima da Cass. S.U. n. 23300/2011). A maggior ragione, porta in tale direzione l'affermazione di parte ricorrente per cui l'area interessata non sarebbe nemmeno compresa nel demanio idrico. Altre pronunce sembrano tuttavia orientate ad accogliere soluzioni più estensive, riconducendo alla giurisdizione di legittimità del TSAP ogni ipotesi di interferenza tra la disciplina delle acque e quella di altri settori soggetti a controllo amministrativo. Così, ad esempio, la Suprema Corte ha avuto modo di stabilire che “sono devoluti alla giurisdizione in unico grado del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi dell'art. 143, primo comma, lettera a), del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi che, sebbene non costituiscano esercizio di un potere propriamente attinente alla materia delle acque pubbliche, pure riguardino l'utilizzazione del demanio idrico, incidendo in maniera diretta e immediata sul regime delle acque; ne consegue che spetta alla cognizione di detto Tribunale il ricorso avverso il diniego di rilascio della concessione per la costruzione di un fabbricato sito nelle adiacenze del fiume Piave, in area da considerare esondabile in quanto assoggettata a rischio di piena del fiume” (massima da Cass. S.U. n. 9149/2009).

In buona sostanza, mentre appare del tutto certa la carenza di giurisdizione di questo Tribunale rispetto all'annullamento dell'atto amministrativo in oggetto (il diniego all'autorizzazione), resta soltanto da stabilire, nel campo della Giustizia Amministrativa, se sia alternativamente configurabile la competenza del TSAP oppure quella del TAR. L'innegabile vicinanza dell'ultima massima citata alla presente vicenda, dove viene in considerazione, non già la legittimità di un manufatto posto in prossimità di un fiume, ma comunque la legittimità di un'attività industriale, induce a propendere per la prima ipotesi, ferma restando in ogni caso la carenza di giurisdizione di questo Tribunale, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.

Ogni altra questione resta assorbita o superata. Alla soccombenza, segue la condanna de Il Casone s.p.a. al pagamento delle spese processuali, che, tenuto conto della natura e della modesta difficoltà della lite, si liquidano a favore della Provincia di Firenze in complessivi € 3.700,00 (di cui € 1.450,00 per fase di studio, € 750,00 per fase introduttiva, nulla l'inesistente fase istruttoria ed € 1.500,00 per fase decisoria), oltre al trattamento fiscale e previdenziale di legge.

P.Q.M.


il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiara la propria carenza di giurisdizione rispetto alla domanda in oggetto a favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e condanna la ricorrente Il Casone s.p.a. al pagamento delle spese processuali, liquidate a favore della Provincia di Firenze in complessivi € 3.700,00 oltre al trattamento fiscale e previdenziale di legge.

Firenze, 24 gennaio 2014


Il Consigliere est.



Il Presidente



Depositato in Cancelleria
il ... *24/1/2014* ...
Il direttore amministrativo
Dr. Corrado Bressi





CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

538/2013
637/2014

SEZIONE 01

R.G: 1317/2013

All'udienza collegiale del giorno 25/03/2014 ore 12:00

PRESIDENTE Dr. DE SIMONE GIULIO	Relatore
Giudice/Consigliere Dr. DINISI NICOLA ANTONIO	Relatore
Giudice/Consigliere Dr. ORSUCCI ADONE	Relatore
Consigliere Dr.ssa DI FALCO EUGENIA NDr.ssa FONTANELLA MARIA JOLE	

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto e del P.M. Dr.

Preliminarmente il Presidente
sostituisce quale relatore della

causa al G.R. Dr.

Il G.R. Dr.

Cronologico n.

Camera Cons. del

Chiamata la causa

Attore principale	LANDINI STEFANO Avv. MAGHERINI STEFANO
Convenuto principale	PROVINCIA DI FIRENZE Avv. GUALTIERI STEFANIA

Sono comparsi:

il procuratore dell'appellante avv. STEFANO MAGHERINI

in sostituzione dell'avv. _____

S. PRISONIS LANDINI STEFANO IN PERSONA

il/i procurator de appellat avv. STEFANIA GUALTIERI

in sostituzione dell'avv. _____

- che si costituisce depositando fascicolo con comparsa e mandato
 già costituito in cancelleria.

Le parti chiedono:

a) rinvio per _____

- per precisare le conclusioni

b) precisano le conclusioni _____

e chiedono trattenersi la causa in decisione.

_____ present _____ ai fini della pratica forense i _____ dott. _____

La Corte DA LETTURA DELLA SENTENZA A FINE
UDIENZA

- invita i procuratori delle parti ad inserire i files dei propri atti in cancelleria telematica.
 Rinvia
 ◇ all'udienza del _____


 ◇ per precisazione delle conclusioni

- trattiene la causa in decisione concedendo i termini di rito

Il Presidente assegna la presente causa per la redazione della sentenza al consigliere

Dott. _____

L'Assistente Giudiziario
Nicola Pasqualetti


Il Presidente

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d' Appello di Firenze, Sezione I civile, composta dai magistrati:

- dott. Giulio	DE SIMONE	Presidente
- dott. Nicola Antonio	DINISI	Consigliere
- dott. Eugenia	DI FALCO	Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 1317-2013 R.G. iscritta a ruolo il 28.6.2013

promossa da

LANDINI Stefano rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Magherini

APPELLANTE

contro

PROVINCIA di FIRENZE rappresentata *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato APPELLATA

decisa ex art. 281 *sexies* c.p.c. all'udienza del 25.3.2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 5.2.2013 il Tribunale di Firenze, Sezione Distaccata di Pontassieve, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione ad ordinanza ingiunzione introdotta da Landini Stefano e Autotrasporti lordo s.r.l., rigettava l'opposizione e compensava le spese.

Con atto di citazione ritualmente notificato Landini Stefano impugnava la decisione per i seguenti motivi:

- erroneamente il Tribunale non aveva dichiarato l'intervenuta prescrizione del credito della P.A. conseguente alla tardiva emissione dell'ordinanza ingiunzione, cioè oltre il termine di cinque anni dal fatto stabilito dall'art. 28 L. 681-1989;



- erroneamente il Tribunale non aveva tenuto conto della circostanza che esso Landini era stato assunto il 5.8.2004, così da non poter essere ritenuto in ogni caso responsabile delle violazioni in ipotesi commesse in epoca antecedente alla assunzione.

La provincia di Firenze si costituiva in giudizio, resisteva al gravame e ne chiedeva il rigetto.

Esaminati gli atti, la Corte ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Il primo motivo è inammissibile perché introduce per la prima volta la questione relativa alla prescrizione della pretesa della P.A. che, integrando una eccezione in senso stretto, non rilevabile di ufficio, avrebbe dovuto essere proposta con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Il giudizio di opposizione ad ingiunzione amministrativa, proposto ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, infatti, si configura come giudizio di cognizione regolato dalla normativa speciale dettata dalla legge citata, il cui oggetto è delimitato dai motivi di opposizione che si pongono come "*causa petendi*" del suddetto giudizio e che, a norma dell'art. 22 cit., devono essere proposti con il ricorso.

Il secondo motivo, invece, è infondato perché l'individuazione del trasgressore, come ha segnalato la Provincia di Firenze appellata, risulta effettuata sulla base delle indicazioni fornite alla Guardia di Finanza, Comando Tenenza di Borgo San Lorenzo, dalla società "Autotrasporti "Luordo s.r.l." con note su carta intestata allegate la prima ad un foglio di deduzioni difensive con le quali, con riferimento alle contestazioni, si comunicano i nominativi dei dipendenti, e la seconda contenente chiarimenti riguardo alla associazione tra dipendenti, già indicati, e mezzi di trasporto (cfr. docc. 12 e 13 produzioni Provincia di Firenze, in atti).

In definitiva, il gravame deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Si dà atto dell'esistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato

P.Q.M.

La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o difesa disattese,

rigetta l'appello;

condanna l'appellante Landini Stefano a rifondere alla Provincia di Firenze le spese del grado che liquida in complessive € 900,00 oltre accessori di legge;

da atto dell'esistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 115-2002.

Così deciso in Firenze il 25.3.2014

Il Consigliere est.


Il Presidente

1
2

dr. Eugenia Di Falco

A large, stylized handwritten signature in black ink, starting with a vertical line and ending with a long, sweeping tail.

dr. Giulio De Simone

A smaller, more compact handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops.

La Corte, in persona del Presidente
di Nicola De Simone
L. Falco A. De Simone
A. Spina
7

A scioglimento della riserva formulata all'udienza, il Collegio
Rilevato che l'appello si fonda su cinque distinte censure:

1) la mancata valutazione, ad opera del primo giudice, dell'eccezione relativa alla circostanza che non sussisterebbe prova che alla guida dell'autoveicolo che ha effettuato il trasporto del materiale ci fosse proprio il Messina, odierno appellante; 2) che esso Messina, in ogni caso, si sarebbe limitato ad eseguire l'ordine del datore di lavoro, ignorando la qualità del carico trasportato; 3) la tardività della contestazione rispetto a quella che sarebbe stata la data dell'illecito ed in relazione ai termini di cui all'art. 14 della legge 689/1981; 4) sarebbe stato superato anche il termine di contestazione previsto dall'art. 2 della legge 241/1990; 5) poiché la stessa ordinanza ingiunzione affermava che il Messina veniva punito per aver compiuto tre viaggi, a lui sarebbe stato applicabile il cumulo giuridico delle sanzioni, invece escluso dal Tribunale.

Ritenuto che non si intravedono ragionevoli probabilità che l'appello venga accolto, in quanto:

- 1) non è dubbio che il Tribunale abbia ommesso di valutare l'eccezione sollevata dal Messina ed inerente l'identificazione dell'attuale appellante quale conducente dell'autocarro. L'eccezione va dunque esaminata in questa sede di appello, per essere respinta, dal momento che lo stesso Messina, nel proprio scritto difensivo in data 19 maggio 2006 ha ammesso di essere stato l'autore del trasporto.
- 2) Col secondo motivo viene introdotta in appello un'ammisibile questione nuova, che non era stata sottoposta al primo giudice.
- 3) La contestazione è avvenuta nel termine di 90 giorni, correttamente calcolato dal primo giudice a decorrere dalla chiusura delle indagini; la circostanza allegata dall'appellante a censura della motivazione che sul punto ha adottato il Tribunale (non aver egli ricevuto avviso di garanzia) non vale ad escludere la correttezza dell'operato dell'autorità amministrativa, cui invece risultavano le indagini penali in corso, ancorché conclusesi senza conseguenze negative per il Messina.
- 4) Il Tribunale ha motivato (con riferimento ad adeguati arresti giurisprudenziali) sull'inapplicabilità della norma di cui all'art. 2 della legge 241/1990 alle sanzioni per le quali sia prevista l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie. L'appellante non ha censurato in modo specifico (cioè portando argomenti a contrasto della tesi adottata dal primo giudice) questa parte della motivazione, onde il motivo è inammisibile.
- 5) Il Tribunale ha altresì motivato in termini specifici la mancata applicazione dell'istituto della continuazione al caso di specie; anche questa parte della motivazione non ha formato oggetto di specifica allegazione dei motivi di doglianza.

Dichiarato inammisibile, ex art. 348 ter c.p.c., l'appello, l'appellante dovrà essere condannato a rifondere all'Amministrazione appellata le spese del presente grado, liquidate in complessivi € 2.160,00, oltre IVA se dovuta e CAP. Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

Dichiara inammisibile l'appello e condanna il Messina a rifondere all'Amministrazione Provinciale di Pisa le spese del presente grado, liquidate in complessivi € 2.160,00, oltre IVA se dovuta e CAP. Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.

Così deciso in camera di consiglio il 17 gennaio 2014 su relazione del Consigliere Di Falco

Il Presidente
Dr. Nicola De Simone





6

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

SEZIONE 01

R.G: 1057/2013

All'udienza collegiate del giorno 17/01/2014 ore 12:00

PRESIDENTE Dr.	DE SIMONE GIULIO	Relatore
Giudice/Consigliere Dr.	DINISI NICOLA ANTONIO	Relatore
Giudice/Consigliere Dr.	ORSUCCI ADONE	Relatore

Consigliere Dr.ssa **DI FALCO EUGENIA** NDr.ssa **FONTANELLA MARIA JOLE**

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto
e del P.M. Dr.

Preliminarmente il Presidente
sostituisce quale relatore della

causa al G.R. Dr.

Il G.R. Dr.

Cronologico n.

Camera Cons. del

Chiamata la causa

Attore principale	MESSINA ANTONINO Avv. PETTINI ANDREA Avv. PRATESI CRISTINA
Convenuto principale	PROVINCIA DI FIRENZE, NELLA PERS. DEL LEG. RAPP. P. T. IN CARICA Avv. <u>ELENA ROSSETTI</u>
Convenuto (altro)	AUTOTRASPORTI LUORDO S.R.L. Avv.



Sono comparsi:

il procuratore dell'appellante avv. Alessandra Garibotti
in sostituzione dell'avv. Andrea Pettini la quale esposta tutto quanto
ex adverso prolatto e dedotto, si riporta integralmente
al proprio atto di citazione in appello con istanza di
sospensione ed invoco, in l'accompimento della istanza
ivi formulata.
il/i procurator de appellatu avv. Elena Tassenti
in sostituzione dell'avv. _____

- che si costituisce depositando fascicolo con comparsa e mandato
 già costituito in cancelleria.

Le parti chiedono:

- a) rinvio per _____
- per precisare le conclusioni
b) precisano le conclusioni _____

e chiedono trattarsi la causa in decisione.

_____ present _____ ai fini della pratica forense i _____ dott. _____

La Corte SI RISERVA

- invita i procuratori delle parti ad inserire i files dei propri atti in cancelleria telematica.
 Rinvia
 ◇ all'udienza del _____
 ◇ per precisazione delle conclusioni
 trattiene la causa in decisione concedendo i termini di rito

Il Presidente assegna la presente causa per la redazione della sentenza al consigliere

Dott. _____

L'Assistente Giudiziario
Nicola Pasqualetti

Il Presidente



A scioglimento della riserva formulata all'udienza, il Collegio

Ritenuto che l'appello si fondi su cinque distinte censure: 1) la mancata valutazione, ad opera del primo giudice, dell'eccezione relativa alla circostanza che non sussisterebbe prova che alla guida dell'autoveicolo che ha effettuato il trasporto del materiale ci fosse proprio il Messina, odierno appellante; 2) che esso Messina, in ogni caso, si sarebbe limitato ad eseguire l'ordine del datore di lavoro, ignorando la qualità del carico trasportato; 3) la tardività della contestazione rispetto a quella che sarebbe stata la data dell'illecito ed in relazione ai termini di cui all'art. 14 della legge 689/1981; 4) sarebbe stato superato anche il termine di contestazione previsto dall'art. 2 della legge 241/1990; 5) poiché la stessa ordinanza ingiunzione affermava che il Messina veniva punito per aver compiuto tre viaggi, a lui sarebbe stato applicabile il cumulo giuridico delle sanzioni, invece escluso dal Tribunale.

Ritenuto che non si intravedono ragionevoli probabilità che l'appello venga accolto, in quanto:

- 1) non è dubbio che il Tribunale abbia omissso di valutare l'eccezione sollevata dal Messina ed inerente l'identificazione dell'attuale appellante quale conducente dell'autocarro. L'eccezione va dunque esaminata in questa sede di appello, per essere respinta, dal momento che lo stesso Messina, nel proprio scritto difensivo in data 20 aprile 2006 ha ammesso di essere stato l'autore del trasporto.
- 2) Col secondo motivo viene introdotta in appello un'inammissibile questione nuova, che non era stata sottoposta al primo giudice.
- 3) La contestazione è avvenuta nel termine di 90 giorni, correttamente calcolato dal primo giudice a decorrere dalla chiusura delle indagini; la circostanza allegata dall'appellante a censura della motivazione che sul punto ha adottato il Tribunale (non aver egli ricevuto avviso di garanzia) non vale ad escludere la correttezza dell'operato dell'autorità amministrativa, cui invece risultavano le indagini penali in corso, ancorché conclusesi senza conseguenze negative per il Messina.
- 4) Il Tribunale ha motivato (con riferimento ad adeguati arresti giurisprudenziali) sull'inapplicabilità della norma di cui all'art. 2 della legge 241/1990 alle sanzioni per le quali sia prevista l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie. L'appellante non ha censurato in modo specifico (cioè portando argomenti a contrasto della tesi adottata dal primo giudice) questa parte della motivazione, onde il motivo è inammissibile.
- 5) Il Tribunale ha altresì motivato in termini specifici la mancata applicazione dell'istituto della continuazione al caso di specie; anche questa parte della motivazione non ha formato oggetto di specifica allegazione dei motivi di doglianza.

Dichiarato inammissibile, ex art. 348 ter c.p.c., l'appello, l'appellante dovrà essere condannato a rifondere all'Amministrazione appellata le spese del presente grado, liquidate in complessivi € 2.160,0, oltre IVA se dovuta e CAP. Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'appello e condanna il Messina a rifondere all'Amministrazione Provinciale di Firenze le spese del presente grado, liquidate in complessivi € 2.160,00, oltre IVA se dovuta e CAP. Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
Firenze, 17 gennaio 2014.

Il Presidente

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
Depositata in Cancelleria oggi

28 GEN 2014

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Nicola Pasqualetti

N. 00723/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01934/2008 REG.RIC.
N. 01892/2011 REG.RIC.
N. 01676/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1934 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Target S.r.l. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Spatocco e Fabio Piccioni, con domicilio eletto presso il secondo in Firenze, via C. Landino 7/A;

contro

il Comune di Firenze in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Sansoni e Claudio Visciola, domiciliato presso la Direzione Comunale Avvocatura in Firenze, Palazzo Vecchio - piazza Signoria;

la Regione Toscana in persona del Presidente in carica, n.c.;

la Provincia di Firenze in persona del Presidente in carica,

maggio 2002, n. 115, assumendo l'importo massimo di cui all'art. 11 del medesimo d.m. 30 maggio 2002, con applicazione della percentuale in misura pari allo 0,4705% ed aumento fino al doppio, ex art. 52, comma primo, d.P.R. 115/2002 stante la difficoltà della prestazione, per un totale pari ad € 4.860,00. Il pagamento della somma viene posto a carico dei ricorrenti in solido tra loro nella misura del 50%, dovendo detrarsi l'anticipazione corrisposta, e nella misura del restante 50% a carico del Comune di Firenze.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, in parte accoglie e in parte dichiara improcedibili, nei limiti di cui motivazione, il terzo atto per motivi aggiunti nel ricorso R.g. n. 1934/2008, l'atto per motivi aggiunti nel ricorso R.g. n. 1892/2011 ed il ricorso R.g. n. 1676/2012, con annullamento degli atti ivi impugnati e assorbimento delle ulteriori censure formulate dalle ricorrenti;

respinge il primo atto per motivi aggiunti nel ricorso R.g. n. 1934/2008;

dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso principale e il secondo atto per motivi aggiunti nel gravame sub R.g. n. 1934/2008 ed il ricorso principale nel gravame sub R.g.n. 1892/2011.

Condanna Target s.r.l. al pagamento delle spese processuali nei

confronti della Provincia di Firenze, di ATAF&Linea s.c. a r.l., di ATAF s.p.a. e di I-MAGO nella misura di € 4.000,00 (quattromila/00) ciascuno, oltre accessori di legge; spese compensate nei confronti del Comune di Firenze e di S.I.L.F.I. s.p.a.; nulla spese per la Regione Toscana e Quadrifoglio s.p.a.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali nei ricorsi RR.gg. nn. 1892/2001 e 1676/2012.

Condanna le ricorrenti in solido tra loro da un lato ed il Comune di Firenze dall'altro al pagamento dell'onorario del consulente tecnico d'ufficio nella misura del 50% per parte, come da motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente

Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore

Pierpaolo Grauso, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 00694/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00617/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 617 del 2008, proposto da:
Soc. Croce Fiorentina Energia S.r.l., in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio
Stancanelli, con domicilio eletto presso lo stesso in Firenze, via
Masaccio 172;

contro

Provincia di Firenze, in persona del Presidente in carica,
rappresentata e difesa dagli avv. Lina Cardona, Francesca De
Santis, Stefania Gualtieri, domiciliata in Firenze, via de' Ginori
10;

per l'annullamento

A) del provvedimento a firma del Dirigente della Direzione
Generale Sviluppo e Territorio-Direzione difesa del suolo e

protezione civile della Provincia di Firenze del 23.1.2008, n.280, Class.008.05.04, pubblicato sulla G.U., 5 Serie Speciale n.12 del 28.1.2008 con il quale è stato approvato l' "avviso indicativo di finanza e progetto, a norma degli art.152 e ss. del D.Lgs.n.163/2006, per la straordinaria manutenzione, ristrutturazione, rifunzionalizzazione di n.13 briglie/traverse presenti nel demanio fluviale del fiume Arno nel territorio della Provincia di Firenze, la realizzazione di relativi impianti per la produzione di energia elettrica e la gestione ai fini della produzione idroelettrica", per la parte in cui ha preteso di inserirvi anche la pescaia posta nel Comune di Incisa (Reggello, in riva destra) denominata "di Ponte di Annibale", nonchè di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, se lesivo, ivi compreso:

B) per quanto occorrer possa, la delibera del Consiglio Provinciale n.197 del 21.12.2007, con la quale tale progetto è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Firenze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2014 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società ricorrente è proprietaria di un complesso immobiliare in precedenza adibito a mulino nel Comune di Reggello, sito sulla riva del fiume Arno, nel quale sono compresi anche le vasche di contenimento dell'acqua e i canali di regimazione connessi alla briglia sul medesimo fiume, attraverso i quali il mulino derivava l'acqua per ricavare l'energia necessaria all'attività.

Allo scopo di procedere alla ristrutturazione dell'immobile, riattivando la derivazione per la produzione di energia idroelettrica, in data 21 marzo 2007 la società presentava alla Provincia di Firenze una domanda di concessione di piccola derivazione delle acque a scopo idroelettrico, nonché una pratica di autorizzazione, ex regio decreto n. 523/1904, per la realizzazione delle opere di ripristino e difesa della sponda.

La Provincia dava inizio all'istruttoria per la pratica di concessione per derivazione di acqua richiedendo il parere della Autorità di bacino del fiume Arno. Conseguentemente l'Amministrazione richiedeva la pubblicazione sul BURT dell'avviso relativo alla domanda di concessione di derivazione delle acque allo scopo di dare avvio alla fase partecipativa.

In data 22 ottobre 2007, tuttavia, la ricorrente riceveva dalla Provincia una comunicazione relativa all'intendimento della

stessa amministrazione di *"procedere all'affidamento mediante finanza di progetto, ai sensi degli artt. 152 e segg. del d.lgs. n. 163/2006, delle opere di ristrutturazione e rifunzionalizzazione ad uso di produzione idroelettrica di n. 13 traverse presenti sul corso del fiume Arno nel tratto che attraversa il territorio provinciale di Firenze, in una delle quali ricade la concessione in oggetto"*.

Per conseguenza l'istruttoria della domanda di concessione avanzata dalla ricorrente veniva sospesa fino alla pubblicazione del suddetto avviso.

In data 21 febbraio 2008 la ricorrente notificava alla Provincia un atto di diffida per la conclusione del procedimento di concessione, avendo al contempo proposto dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche un ricorso avverso il provvedimento di sospensione il quale, comunque, avrebbe già perduto la sua efficacia, limitata ad un periodo di 90 giorni e venuto a scadenza il 18 dicembre 2007.

In data 24 gennaio 2008 veniva pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il provvedimento a firma del Dirigente della Direzione Generale Sviluppo e Territorio-Direzione difesa del suolo e protezione civile della Provincia di Firenze del 23.1.2008, n.280, con il quale veniva approvato l'*"avviso indicativo di finanza e progetto, a norma degli art.152 e ss. del d.lgs. n.163/2006, per la straordinaria manutenzione, ristrutturazione, rifunzionalizzazione di n.13 briglie/traverse presenti nel demanio fluviale del fiume Arno nel territorio della Provincia di Firenze, la realizzazione di relativi*

impianti per la produzione di energia elettrica e la gestione ai fini della produzione idroelettrica".

Avverso tale atto propone ricorso la società in intestazione chiedendone l'annullamento e deducendo:

1. Violazione e falsa applicazione del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Violazione e falsa applicazione del Regolamento per la concessione di beni del demanio idrico di competenza della Provincia di Firenze approvato con deliberazione n. 198 del 30 novembre 2006. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento.

2. Ulteriore violazione del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Ulteriore violazione del Regolamento per la concessione di beni del demanio idrico di competenza della Provincia di Firenze approvato con deliberazione n. 198 del 30 novembre 2006. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione del giusto procedimento.

3. Ulteriore violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria e travisamento dei fatti.

4. Sviamento di potere.

Per resistere al ricorso si costituiva in giudizio la Provincia di Firenze.

Nella pubblica udienza del 19 marzo 2014, dopo il rituale deposito di memorie, nel ricorso veniva trattenuto per la

decisione.

DIRITTO

Viene impugnato il provvedimento in epigrafe con cui la Direzione generale Sviluppo e Territorio - Direzione difesa del suolo e protezione civile della Provincia di Firenze ha approvato l'*"avviso indicativo di finanza e progetto, a norma degli art.152 e ss. del d.lgs. n.163/2006, per la straordinaria manutenzione, ristrutturazione, rifunzionalizzazione di n.13 briglie/traverse presenti nel demanio fluviale del fiume Arno nel territorio della Provincia di Firenze, la realizzazione di relativi impianti per la produzione di energia elettrica e la gestione ai fini della produzione idroelettrica"*, per la parte in cui ha disposto l'inserimento della pescaia posta nel Comune di Incisa di proprietà della ricorrente". Preliminarmente la difesa dell'amministrazione provinciale eccepisce inammissibilità del ricorso per non avere la ricorrente tempestivamente impugnato le deliberazioni di Giunta provinciale n. 414 del 20 novembre 2006 e del Consiglio provinciale n. 221 del 19 dicembre 2006 e n. 113 del 2 luglio 2007. L'eccezione va disattesa posto che, come rilevato dalla ricorrente, in tali atti, recanti la programmazione triennale dei lavori pubblici della Provincia e la loro variazione, il project financing richiamato era rappresentato come un semplice intervento di *"straordinaria manutenzione di alcune traverse sul fiume Arno in provincia di Firenze"* senza alcuna dettagliata menzione di quali fossero le briglie dell'Arno interessate dai lavori e, quindi, senza

che l'interessata potesse percepirne la portata lesiva.

Nel merito, tuttavia, il ricorso non è suscettibile di accoglimento.

In sintesi la ricorrente lamenta che la Provincia di Firenze avrebbe illegittimamente omesso di esaminare la propria istanza di concessione riservandosi di esaminare altre domande non ancora presentate in quanto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 non prevede la possibilità per l'amministrazione di sospendere l'istruttoria delle domande già presentate per il solo fatto che si sia dato avvio ad un procedimento di realizzazione di un'opera pubblica, pure se in astratto incompatibile con la domanda già avanzata. Illegittimo e irragionevole sarebbe, comunque, l'intento di far prevalere una domanda di concessione di derivazione delle acque ipotetica e futura su quella presentata dalla ricorrente, senza prevedere alcun criterio comparativo.

L'assunto non può essere condiviso.

Rileva il Collegio che analoghe questioni hanno formato oggetto del giudizio, intentato tra le stesse parti, dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

In particolare, il TSAP, con sentenza n. 8 del 21 gennaio 2010, respingeva il ricorso proposto per l'annullamento dei provvedimenti 9 e 10 aprile 2008 con cui la Direzione generale sviluppo e territorio della Provincia di Firenze aveva confermato il ricorso alla finanza di progetto per la realizzazione delle opere idrauliche sul fiume Arno di cui trattasi, sospendendo la procedura di verifica dell'impatto ambientale per la concessione

di derivazione di acqua richiesta dalla società.

Come rilevato dalla Suprema Corte, investita del ricorso per cassazione – sulla citata sentenza del TSAP - dall'odierna ricorrente e dalle cui conclusioni non si ravvisano motivi per discostarsi, le doglianze di quest'ultima *“muovono tutte dal comune erroneo presupposto, che una volta presentata dal soggetto interessato domanda di concessione di derivazione d'acqua, l'amministrazione preposta alla gestione del settore debba necessariamente seguire lo speciale procedimento predisposto dal R.D. n. 1775 del 1933, artt. 7 e segg. e che da tale momento l'unica valutazione consentita sia la comparazione dell'interesse del richiedente a conseguirla con quello di eventuali concorrenti o dei contro interessati; con la conseguenza che ogni inerzia o deviazione da detto procedimento si traduce in altrettante violazioni delle norme legislative e regolamentari che lo disciplinano comportanti la pretermissione del richiedente in favore di altri soggetti (pur se individuabili soltanto in futuro). Siffatta costruzione confligge anzitutto con la stessa nozione di provvedimento concessorio di (facoltà e) diritti su beni demaniali e/o patrimoniali indisponibili che costituisce non un atto dovuto, ma un atto emanato nell'esercizio di una potestà discrezionale di detta amministrazione, perciò subordinato alla rispondenza all'interesse pubblico, nonchè al perseguimento della finalità specifica per la quale il potere le è stato conferito.*

Ed è contraddetta nel settore specifico in esame dal R.D. n. 1775,

stesso art. 7, comma 7 che, come già rilevato da queste Sezioni Unite, consente all'amministrazione in tema di domande per nuove concessioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, la pronuncia d'inammissibilità delle domande medesime, in via preventiva e senza necessità di accertamenti istruttori, non soltanto nel caso di inattuabilità delle relative istanze, ma anche allorquando esse siano contrarie al buon regime delle acque o ad altri interessi generali" (Cass. sez. un., 9 febbraio 2011, n. 3163).

Ne discende che la norma appena citata demanda, preliminarmente all'Amministrazione competente, il compito di valutare a monte se lo stesso procedimento concessorio sia o meno compatibile con eventuali interessi pubblici contrastanti (Cass. sez. un. 5851/1984).

In proposito, il TSAP con la sentenza n. 8/2010 ha evidenziato che, ancor prima della domanda di derivazione da parte della ricorrente, il Consiglio provinciale con deliberazione 20 novembre 2006, n. 414, aveva inserito nel programma triennale dei lavori pubblici l'intervento di straordinaria manutenzione di alcune traverse sul fiume Arno, da attuare mediante *project financing* e, conseguentemente, la Giunta Provinciale, con atto di indirizzo del 18 settembre 2007, aveva confermato l'assoluta necessità di procedere alla ristrutturazione di 13 traverse o briglie, influenti sul corso del fiume Arno, nonché attesa la loro vetustà, sull'incolumità degli insediamenti circostanti, motivando la scelta con la considerazione che le relative e complesse opere di

ingegneria idraulica risultavano difficilmente sostenibili e programmabili in tempi brevi, anche in relazione alle disponibilità di bilancio dell'amministrazione e perciò comportando l'esigenza che l'intervento riguardasse in modo unitario e complessivo tutte le briglie, e comprendesse *"tutte le derivazioni nell'unica attribuzione da conferire con finanza di progetto"*.

Pertanto, soggiunge la citata sentenza della Corte di cassazione *"con la valutazione degli interessi pubblici considerati prevalenti rispetto a quelli degli aspiranti alla derivazione dell'acqua dal fiume e la scelta dello strumento ritenuto più appropriato per realizzarli, per un verso è venuto meno l'obbligo della Provincia di provvedere all'esame della domanda di concessione della società; ed è divenuta logicamente conseguente la decisione di sospenderne in via di autotutela l'istruttoria pur se in corso attesa la incompatibilità certa del provvedimento finale cui tendeva la richiesta con la stessa natura del project financing da attuare, contraddistinto da una indiscutibile unitarietà, logico - giuridica del procedimento"*.

D'altro canto, le disposizioni del R.D. n. 1775, artt. 7 e segg. e quelle degli artt. 23 segg. del ricordato Regolamento per la concessione di beni del demanio idrico della provincia di Firenze non impongono l'obbligo della Provincia di perseguire qualsiasi tipologia di interessi sottesi alle opere idrauliche da realizzare con il sistema delle singole concessioni. E neppure quello di osservare comunque quale unico modulo consentito il procedimento

predisposto dal R.D. n. 1775, anche per attuare le opere suddette. Detto procedimento, invece, è finalizzato esclusivamente a disciplinare l'istruttoria e selezione delle domande di nuove concessioni e di utilizzazione di acqua pubblica onde consentire all'autorità preposta di valutare i vari interessi in gioco e di individuare quale sia la soluzione più idonea a soddisfare nel contempo l'interesse pubblico e quello privato allo sfruttamento dell'acqua; presuppone perciò necessariamente che l'amministrazione abbia scelto di perseguirli con il mantenimento di detto sistema dell'attribuzione di singole concessioni; e solo sulla base di tale presupposto trova giustificazione anche a livello regolamentare la minuziosa disciplina dello svolgimento dell'istruttoria preteso dalla società, che distingue l'ipotesi di più istanze, anche tardive, prevedendo tutte le possibili fattispecie di concorrenza ordinaria, ovvero speciale o ancora eccezionale, assegnando appositi termini per la presentazione e per l'istruttoria, e stabilendo i criteri per il relativo esame e la decisione su ciascuna di esse; situazioni, queste, che per le ragioni anzidette, non ricorrono nel caso in esame.

Per le ragioni che precedono il ricorso va, pertanto, rigettato seguendo le spese del giudizio la soccombenza come in dispositivo liquidate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in

epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 3.000,00, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore

Gianluca Bellucci, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 00693/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00616/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 616 del 2008, proposto da:
Soc. Vecchio Mulino S.r.l., in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Stancanelli, con
domicilio eletto presso lo stesso in Firenze, via Masaccio 172;

contro

Provincia di Firenze, in persona del Presidente p.t., rappresentata
e difesa dagli avv. Lina Cardona, Francesca De Santis, Stefania
Gualtieri, domiciliata in Firenze, via de' Ginori 10;

per l'annullamento

A) del provvedimento a firma del Dirigente della Direzione
Generale Sviluppo e Territorio-Direzione difesa del suolo e
protezione civile della Provincia di Firenze del 23.1.2008, n.280,
Class.008.05.04, pubblicato sulla G.U., 5 Serie Speciale n.12 del

28.1.2008 con il quale è stato approvato l' "avviso indicativo di finanza e progetto, a norma degli art.152 e ss. del d.lgs. n.163/2006, per la straordinaria manutenzione, ristrutturazione, rifunzionalizzazione di n.13 briglie/traverse presenti nel demanio fluviale del fiume Arno nel territorio della Provincia di Firenze, la realizzazione di relativi impianti per la produzione di energia elettrica e la gestione ai fini della produzione idroelettrica", per la parte in cui ha preteso di inserirvi anche la pescaia posta nel Comune di Incisa (Reggello, in riva destra) denominata "di Ponte di Annibale", nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, se lesivo, ivi compreso:

B) per quanto occorrer possa, la delibera del Consiglio Provinciale n.197 del 21.12.2007, con la quale tale progetto è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Firenze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2014 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società ricorrente è proprietaria di un complesso immobiliare

in precedenza adibito a mulino (e denominato "Mulino Guasti"), sito sulla riva del fiume Arno, nel quale sono compresi anche le vasche di contenimento dell'acqua e i canali di regimazione connessi alla briglia sul medesimo fiume, attraverso i quali il mulino derivava l'acqua per ricavare l'energia necessaria all'attività.

Allo scopo di procedere alla ristrutturazione dell'immobile per destinarlo ad attività alberghiera, riattivando la derivazione per la produzione di energia idroelettrica, in data 11 aprile 2006 la società presentava alla Provincia di Firenze una domanda di concessione di piccola derivazione delle acque a scopo idroelettrico, nonché una pratica di autorizzazione, ex regio decreto n. 523/1904, per la realizzazione delle opere di ripristino e difesa della sponda.

La Provincia dava inizio all'istruttoria per la pratica di concessione per derivazione di acqua richiedendo il parere della Autorità di bacino del fiume Arno che si esprimeva favorevolmente con nota del 7 febbraio 2007. Conseguentemente l'Amministrazione richiedeva la pubblicazione sul BURT dell'avviso relativo alla domanda di concessione di derivazione delle acque allo scopo di dare avvio alla fase partecipativa.

In data 19 settembre 2007, tuttavia, la ricorrente riceveva dalla Provincia una comunicazione relativa all'intendimento della stessa amministrazione di "procedere all'affidamento mediante finanza di progetto, ai sensi degli artt. 152 e segg. del d.lgs. n.

163/2006, delle opere di ristrutturazione e rifunzionalizzazione ad uso di produzione idroelettrica di n. 13 traverse presenti sul corso del fiume Arno nel tratto che attraversa il territorio provinciale di Firenze, in una delle quali ricade la concessione in oggetto".

Per conseguenza l'istruttoria della domanda di concessione avanzata dalla ricorrente veniva sospesa fino alla pubblicazione del suddetto avviso.

In data 14 gennaio 2008 la ricorrente notificava alla Provincia un atto di diffida per la conclusione del procedimento di concessione, avendo al contempo proposto dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche un ricorso avverso il provvedimento di sospensione il quale, comunque, avrebbe già perduto la sua efficacia, limitata ad un periodo di 90 giorni e venuto a scadenza il 18 dicembre 2007.

In data 24 gennaio 2008 veniva pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il provvedimento a firma del Dirigente della Direzione Generale Sviluppo e Territorio-Direzione difesa del suolo e protezione civile della Provincia di Firenze del 23.1.2008, n.280, con il quale veniva approvato l'"avviso indicativo di finanza e progetto, a norma degli art.152 e ss. del d.lgs. n.163/2006, per la straordinaria manutenzione, ristrutturazione, rifunzionalizzazione di n.13 briglie/traverse presenti nel demanio fluviale del fiume Arno nel territorio della Provincia di Firenze, la realizzazione di relativi impianti per la produzione di energia elettrica e la gestione ai fini

della produzione idroelettrica".

Avverso tale atto propone ricorso la società in intestazione chiedendone l'annullamento e deducendo:

1. Violazione e falsa applicazione del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Violazione e falsa applicazione del Regolamento per la concessione di beni del demanio idrico di competenza della Provincia di Firenze approvato con deliberazione n. 198 del 30 novembre 2006. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento.
2. Ulteriore violazione del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Ulteriore violazione del Regolamento per la concessione di beni del demanio idrico di competenza della Provincia di Firenze approvato con deliberazione n. 198 del 30 novembre 2006. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione del giusto procedimento.
3. Ulteriore violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria e travisamento dei fatti.
4. Sviamento di potere.

Per resistere al ricorso si costituiva in giudizio la Provincia di Firenze.

Nella pubblica udienza del 19 marzo 2014, dopo il rituale deposito di memorie, nel ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Viene impugnato il provvedimento in epigrafe con cui la Direzione generale Sviluppo e Territorio - Direzione difesa del suolo e protezione civile della Provincia di Firenze ha approvato l'*"avviso indicativo di finanza e progetto, a norma degli art.152 e ss. del d.lgs. n.163/2006, per la straordinaria manutenzione, ristrutturazione, rifunzionalizzazione di n.13 briglie/traverse presenti nel demanio fluviale del fiume Arno nel territorio della Provincia di Firenze, la realizzazione di relativi impianti per la produzione di energia elettrica e la gestione ai fini della produzione idroelettrica"*, per la parte in cui ha disposto l'*inserimento della pescaia posta nel Comune di Incisa di proprietà della ricorrente"*.

Preliminarmente la difesa dell'amministrazione provinciale eccepisce inammissibilità del ricorso per non avere la ricorrente tempestivamente impugnato le deliberazioni di Giunta provinciale n. 414 del 20 novembre 2006 e del Consiglio provinciale n. 221 del 19 dicembre 2006 e n. 113 del 2 luglio 2007. L'eccezione va disattesa posto che, come rilevato dalla ricorrente, in tali atti, recanti la programmazione triennale dei lavori pubblici della Provincia e la loro variazione, il *project financing* richiamato era rappresentato come un semplice intervento di *"straordinaria manutenzione di alcune traverse sul fiume Arno in provincia di Firenze"* senza alcuna dettagliata menzione di quali fossero le briglie dell'Arno interessate dai lavori e, quindi, senza che l'interessata potesse percepirne la portata lesiva.

Nel merito, tuttavia, il ricorso non è suscettibile di accoglimento. In sintesi la ricorrente lamenta che la Provincia di Firenze avrebbe illegittimamente omesso di esaminare la propria istanza di concessione, riservandosi di esaminare altre domande non ancora presentate in quanto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, non prevede la possibilità per l'amministrazione di sospendere l'istruttoria delle domande già presentate per il solo fatto che si sia dato avvio ad un procedimento di realizzazione di un'opera pubblica, pure se in astratto incompatibile con la domanda già avanzata. Illegittimo e irragionevole sarebbe, comunque, l'intento di far prevalere una domanda di concessione di derivazione delle acque ipotetica e futura su quella presentata dalla ricorrente, senza prevedere alcun criterio comparativo.

L'assunto non può essere condiviso.

Rileva il Collegio che analoghe questioni hanno formato oggetto del giudizio, intentato tra le stesse parti, dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

In particolare, il TSAP, con sentenza n.7 del 21 gennaio 2010, respingeva il ricorso proposto per l'annullamento dei provvedimenti 9 e 10 aprile 2008 con cui la Direzione generale sviluppo e territorio della Provincia di Firenze aveva confermato il ricorso alla finanza di progetto per la realizzazione delle opere idrauliche sul fiume Arno di cui trattasi, sospendendo la procedura di verifica dell'impatto ambientale per la concessione di derivazione di acqua richiesta dalla società.

Come rilevato dalla Suprema Corte, investita del ricorso per cassazione – sulla citata sentenza del TSAP - dall'odierna ricorrente e dalle cui conclusioni non si ravvisano motivi per discostarsi, le doglianze di quest'ultima *“muovono tutte dal comune erroneo presupposto, che una volta presentata dal soggetto interessato domanda di concessione di derivazione d'acqua, l'amministrazione preposta alla gestione del settore debba necessariamente seguire lo speciale procedimento predisposto dal R.D. n. 1775 del 1933, artt. 7 e segg. e che da tale momento l'unica valutazione consentita sia la comparazione dell'interesse del richiedente a conseguirla con quello di eventuali concorrenti o dei contro interessati; con la conseguenza che ogni inerzia o deviazione da detto procedimento si traduce in altrettante violazioni delle norme legislative e regolamentari che lo disciplinano comportanti la pretermissione del richiedente in favore di altri soggetti (pur se individuabili soltanto in futuro). Siffatta costruzione confligge anzitutto con la stessa nozione di provvedimento concessorio di (facoltà e) diritti su beni demaniali e/o patrimoniali indisponibili che costituisce non un atto dovuto, ma un atto emanato nell'esercizio di una potestà discrezionale di detta amministrazione, perciò subordinato alla rispondenza all'interesse pubblico, nonchè al perseguimento della finalità specifica per la quale il potere le è stato conferito.*

Ed è contraddetta nel settore specifico in esame dal R.D. n. 1775, stesso art. 7, comma 7 che, come già rilevato da queste Sezioni Unite,

consente all'amministrazione in tema di domande per nuove concessioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, la pronuncia d'inammissibilità delle domande medesime, in via preventiva e senza necessità di accertamenti istruttori, non soltanto nel caso di inattuabilità delle relative istanze, ma anche allorquando esse siano contrarie al buon regime delle acque o ad altri interessi generali" (Cass. sez. un., 14 febbraio 2011, n. 3566).

Ne discende che la norma appena citata demanda, preliminarmente, all'Amministrazione competente, il compito di valutare a monte se lo stesso procedimento concessorio sia o meno compatibile con eventuali interessi pubblici contrastanti (Cass. sez. un. 5851/1984).

In proposito, il TSAP con la sentenza n. 7/2010 ha evidenziato che, ancor prima della domanda di derivazione da parte della ricorrente, il Consiglio provinciale con deliberazione 20 novembre 2006, n. 414, aveva inserito nel programma triennale dei lavori pubblici l'intervento di straordinaria manutenzione di alcune traverse sul fiume Arno, da attuare mediante *project financing* e, conseguentemente, la Giunta Provinciale, con atto di indirizzo del 18 settembre 2007, aveva confermato l'assoluta necessità di procedere alla ristrutturazione di 13 traverse o briglie, influenti sul corso del fiume Arno, nonché attesa la loro vetustà, sull'incolumità degli insediamenti circostanti, motivando la scelta con la considerazione che le relative e complesse opere di ingegneria idraulica risultavano difficilmente sostenibili e

programmabili in tempi brevi, anche in relazione alle disponibilità di bilancio dell'amministrazione e perciò comportando l'esigenza che l'intervento riguardasse in modo unitario e complessivo tutte le briglie, e comprendesse "tutte le derivazioni nell'unica attribuzione da conferire con finanza di progetto".

Pertanto, soggiunge la citata sentenza della Corte di cassazione *"con la valutazione degli interessi pubblici considerati prevalenti rispetto a quelli degli aspiranti alla derivazione dell'acqua dal fiume e la scelta dello strumento ritenuto più appropriato per realizzarli, per un verso è venuto meno l'obbligo della Provincia di provvedere all'esame della domanda di concessione della società; ed è divenuta logicamente conseguente la decisione di sospenderne in via di autotutela l'istruttoria pur se in corso attesa la incompatibilità certa del provvedimento finale cui tendeva la richiesta con la stessa natura del project financing da attuare, contraddistinto da una indiscutibile unitarietà, logico - giuridica del procedimento"*.

D'altro canto, le disposizioni del R.D. n. 1775, artt. 7 e segg. e quelle degli artt. 23 segg. del ricordato Regolamento per la concessione di beni del demanio idrico della provincia di Firenze non impongono l'obbligo della Provincia di perseguire qualsiasi tipologia di interessi sottesi alle opere idrauliche da realizzare con il sistema delle singole concessioni. E neppure quello di osservare comunque quale unico modulo consentito il procedimento predisposto dal R.D. n. 1775, anche per attuare le opere suddette.

Detto procedimento, invece, è finalizzato esclusivamente a disciplinare l'istruttoria e selezione delle domande di nuove concessioni e di utilizzazione di acqua pubblica onde consentire all'autorità preposta di valutare i vari interessi in gioco e di individuare quale sia la soluzione più idonea a soddisfare nel contempo l'interesse pubblico e quello privato allo sfruttamento dell'acqua; presuppone perciò necessariamente che l'amministrazione abbia scelto di perseguirli con il mantenimento di detto sistema dell'attribuzione di singole concessioni; e solo sulla base di tale presupposto trova giustificazione anche a livello regolamentare la minuziosa disciplina dello svolgimento dell'istruttoria preteso dalla società, che distingue l'ipotesi di più istanze, anche tardive, prevedendo tutte le possibili fattispecie di concorrenza ordinaria, ovvero speciale o ancora eccezionale, assegnando appositi termini per la presentazione e per l'istruttoria, e stabilendo i criteri per il relativo esame e la decisione su ciascuna di esse; situazioni, queste, che per le ragioni anzidette, non ricorrono nel caso in esame.

Per i motivi che precedono il ricorso va, pertanto, rigettato seguendo le spese del giudizio la soccombenza come in dispositivo liquidate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 3.000,00, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore

Gianluca Bellucci, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 00695/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00618/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 618 del 2008, proposto da:
Soc. Italbrevetti S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Stancanelli, con
domicilio eletto presso il medesimo, in Firenze, via Masaccio 172;

contro

Provincia di Firenze, in persona del Presidente p.t., rappresentata
e difesa dagli avv. Francesca De Santis, Lina Cardona, Stefania
Gualtieri, domiciliata in Firenze, via de' Ginori 10;

per l'annullamento

A) del provvedimento a firma del Dirigente della Direzione
Generale Sviluppo e Territorio-Direzione difesa del suolo e
protezione civile della Provincia di Firenze del 23.1.2008, n.280,
Class.008.05.04, pubblicato sulla G.U., 5 Serie Speciale n.12 del

28.1.2008 con il quale è stato approvato l' "avviso indicativo di finanza e progetto, a norma degli art.152 e ss. del D.Lgs.n.163/2006, per la straordinaria manutenzione, ristrutturazione, rifunzionalizzazione di n.13 briglie/traverse presenti nel demanio fluviale del fiume Arno nel territorio della Provincia di Firenze, la realizzazione di relativi impianti per la produzione di energia elettrica e la gestione ai fini della produzione idroelettrica", per la parte in cui ha preteso di inserirvi anche la pescaia posta nel Comune di Incisa (Reggello, in riva destra) denominata "di Ponte di Annibale", nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, se lesivo, ivi compreso:

B) per quanto occorrer possa, la delibera del Consiglio Provinciale n.197 del 21.12.2007, con la quale tale progetto è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Firenze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2014 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

In data 16 maggio 2005 la società ricorrente presentava alla Provincia di Firenze una domanda di concessione di piccola derivazione delle acque a scopo idroelettrico, nonché una pratica di autorizzazione, ex regio decreto n. 523/1904, relativa alla traversa del fiume Arno a monte dell'Isolotto.

La Provincia dava inizio all'istruttoria che si concludeva con l'atto dirigenziale del 21 ottobre 2005 disponendo la sottoposizione del progetto a V.I.A.

In data 12 ottobre 2007, tuttavia, la ricorrente riceveva dalla Provincia una comunicazione relativa all'intendimento della stessa amministrazione di *"procedere all'affidamento mediante finanza di progetto, ai sensi degli artt. 152 e segg. del d.lgs. n. 163/2006, delle opere di ristrutturazione e rifunzionalizzazione ad uso di produzione idroelettrica di n. 13 traverse presenti sul corso del fiume Arno nel tratto che attraversa il territorio provinciale di Firenze, in una delle quali ricade la concessione in oggetto"*.

Per conseguenza l'istruttoria della domanda di concessione avanzata dalla ricorrente veniva sospesa fino alla pubblicazione del suddetto avviso.

In data 24 gennaio 2008 (quando già era scaduta la sospensione precedentemente disposta) veniva pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il provvedimento a firma del Dirigente della Direzione Generale Sviluppo e Territorio-Direzione difesa del suolo e protezione civile della Provincia di Firenze del 23.1.2008, n.280, con il quale veniva approvato l'*"avviso indicativo di finanza e*

progetto, a norma degli art.152 e ss. del d.lgs. n.163/2006, per la straordinaria manutenzione, ristrutturazione, rifunzionalizzazione di n.13 briglie/traverse presenti nel demanio fluviale del fiume Arno nel territorio della Provincia di Firenze, la realizzazione di relativi impianti per la produzione di energia elettrica e la gestione ai fini della produzione idroelettrica".

Con nota del 15 febbraio 2008 la ricorrente chiedeva alla provincia la revoca dell'avviso di finanza di progetto, non ricevendo alcun riscontro.

Conseguentemente avverso tale atto proponeva ricorso la società in intestazione chiedendone l'annullamento e deducendo:

1. Violazione e falsa applicazione del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Violazione e falsa applicazione del Regolamento per la concessione di beni del demanio idrico di competenza della Provincia di Firenze approvato con deliberazione n. 198 del 30 novembre 2006. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento.
2. Ulteriore violazione del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Ulteriore violazione del Regolamento per la concessione di beni del demanio idrico di competenza della Provincia di Firenze approvato con deliberazione n. 198 del 30 novembre 2006. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione del giusto procedimento.
3. Ulteriore violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge

n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria e travisamento dei fatti.

4. Sviamento di potere.

Per resistere al ricorso si costituiva in giudizio la Provincia di Firenze.

Nella pubblica udienza del 19 marzo 2014, dopo il rituale deposito di memorie, nel ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Viene impugnato il provvedimento in epigrafe con cui la Direzione generale Sviluppo e Territorio - Direzione difesa del suolo e protezione civile della Provincia di Firenze ha approvato l'*"avviso indicativo di finanza e progetto, a norma degli art.152 e ss. del d.lgs. n.163/2006, per la straordinaria manutenzione, ristrutturazione, rifunzionalizzazione di n.13 briglie/traverse presenti nel demanio fluviale del fiume Arno nel territorio della Provincia di Firenze, la realizzazione di relativi impianti per la produzione di energia elettrica e la gestione ai fini della produzione idroelettrica"*, per la parte in cui ha disposto l'*inserimento della pescaia posta nel Comune di Incisa di proprietà della ricorrente"*.

Preliminarmente la difesa dell'amministrazione provinciale eccepisce l'inammissibilità del ricorso per non avere la ricorrente tempestivamente impugnato le deliberazioni di Giunta provinciale n. 414 del 20 novembre 2006 e del Consiglio provinciale n. 221 del 19 dicembre 2006 e n. 113 del 2 luglio 2007.

L'eccezione va disattesa posto che, come rilevato dalla ricorrente, in tali atti, recanti la programmazione triennale dei lavori pubblici della Provincia e la loro variazione, il *project financing* richiamato era rappresentato come un semplice intervento di "*straordinaria manutenzione di alcune traverse sul fiume Arno in provincia di Firenze*" senza alcuna dettagliata menzione di quali fossero le briglie dell'Arno interessate dai lavori e, quindi, senza che l'interessata potesse percepirne la portata lesiva.

Nel merito, tuttavia, il ricorso non è suscettibile di accoglimento. In sintesi la ricorrente lamenta che la Provincia di Firenze avrebbe illegittimamente omesso di esaminare la propria istanza di concessione, riservandosi di esaminare altre domande non ancora presentate, in quanto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, non prevede la possibilità per l'amministrazione di sospendere l'istruttoria delle domande già presentate per il solo fatto che si sia dato avvio ad un procedimento di realizzazione di un'opera pubblica, pure se in astratto incompatibile con la domanda già avanzata. Illegittimo e irragionevole sarebbe, comunque, l'intento di far prevalere una domanda di concessione di derivazione delle acque ipotetica e futura su quella presentata dalla ricorrente, senza prevedere alcun criterio comparativo.

L'assunto non può essere condiviso.

Rileva il Collegio che analoghe questioni hanno formato oggetto del giudizio, intentato tra le stesse parti, dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

In particolare, il TSAP, con sentenza n.6 del 21 gennaio 2010, respingeva il ricorso proposto per l'annullamento dei provvedimenti 9 e 10 aprile 2008 con cui la Direzione generale sviluppo e territorio della Provincia di Firenze aveva confermato il ricorso alla finanza di progetto per la realizzazione delle opere idrauliche sul fiume Arno di cui trattasi, sospendendo la procedura di verifica dell'impatto ambientale per la concessione di derivazione di acqua richiesta dalla società.

Come rilevato dalla Suprema Corte, investita del ricorso per cassazione – sulla citata sentenza del TSAP - dall'odierna ricorrente e dalle cui conclusioni non si ravvisano motivi per discostarsi, le doglianze di quest'ultima *“muovono tutte dal comune erroneo presupposto, che una volta presentata dal soggetto interessato domanda di concessione di derivazione d'acqua, l'amministrazione preposta alla gestione del settore debba necessariamente seguire lo speciale procedimento predisposto dal R.D. n. 1775 del 1933, artt. 7 e segg. e che da tale momento l'unica valutazione consentita sia la comparazione dell'interesse del richiedente a conseguirla con quello di eventuali concorrenti o dei contro interessati; con la conseguenza che ogni inerzia o deviazione da detto procedimento si traduce in altrettante violazioni delle norme legislative e regolamentari che lo disciplinano comportanti la pretermissione del richiedente in favore di altri soggetti (pur se individuabili soltanto in futuro). Siffatta costruzione confligge anzitutto con la stessa nozione di provvedimento concessorio di*

(facoltà e) diritti su beni demaniali e/o patrimoniali indisponibili che costituisce non un atto dovuto, ma un atto emanato nell'esercizio di una potestà discrezionale di detta amministrazione, perciò subordinato alla rispondenza all'interesse pubblico, nonchè al perseguimento della finalità specifica per la quale il potere le è stato conferito.

Ed è contraddetta nel settore specifico in esame dal R.D. n. 1775, stesso art. 7, comma 7 che, come già rilevato da queste Sezioni Unite, consente all'amministrazione in tema di domande per nuove concessioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, la pronuncia d'inammissibilità delle domande medesime, in via preventiva e senza necessità di accertamenti istruttori, non soltanto nel caso di inattuabilità delle relative istanze, ma anche allorquando esse siano contrarie al buon regime delle acque o ad altri interessi generali" (Cass. sez. un., 9 febbraio 2011, n. 3164).

Ne discende che la norma appena citata demanda, preliminarmente, all'Amministrazione competente, il compito di valutare a monte se lo stesso procedimento concessorio sia o meno compatibile con eventuali interessi pubblici contrastanti (Cass. sez. un. 5851/1984).

In proposito, il TSAP con la sentenza n. 6/2010 ha evidenziato che, ancor prima della domanda di derivazione da parte della ricorrente, il Consiglio provinciale con deliberazione 20 novembre 2006, n. 414, aveva inserito nel programma triennale dei lavori pubblici l'intervento di straordinaria manutenzione di

alcune traverse sul fiume Arno, da attuare mediante *project financing* e, conseguentemente, la Giunta Provinciale, con atto di indirizzo del 18 settembre 2007, aveva confermato l'assoluta necessità di procedere alla ristrutturazione di 13 traverse o briglie, influenti sul corso del fiume Arno, nonché attesa la loro vetustà, sull'incolumità degli insediamenti circostanti, motivando la scelta con la considerazione che le relative e complesse opere di ingegneria idraulica risultavano difficilmente sostenibili e programmabili in tempi brevi, anche in relazione alle disponibilità di bilancio dell'amministrazione e perciò comportando l'esigenza che l'intervento riguardasse in modo unitario e complessivo tutte le briglie, e comprendesse *"tutte le derivazioni nell'unica attribuzione da conferire con finanza di progetto"*.

Pertanto, soggiunge la citata sentenza della Corte di cassazione *"con la valutazione degli interessi pubblici considerati prevalenti rispetto a quelli degli aspiranti alla derivazione dell'acqua dal fiume e la scelta dello strumento ritenuto più appropriato per realizzarli, per un verso è venuto meno l'obbligo della Provincia di provvedere all'esame della domanda di concessione della società; ed è divenuta logicamente conseguente la decisione di sospenderne in via di autotutela l'istruttoria pur se in corso attesa la incompatibilità certa del provvedimento finale cui tendeva la richiesta con la stessa natura del project financing da attuare, contraddistinto da una indiscutibile unitarietà, logico - giuridica del procedimento"*.

D'altro canto, le disposizioni del R.D. n. 1775, artt. 7 e segg. e quelle degli artt. 23 segg. del ricordato Regolamento per la concessione di beni del demanio idrico della provincia di Firenze non impongono l'obbligo della Provincia di perseguire qualsiasi tipologia di interessi sottesi alle opere idrauliche da realizzare con il sistema delle singole concessioni. E neppure quello di osservare comunque quale unico modulo consentito il procedimento predisposto dal R.D. n. 1775, anche per attuare le opere suddette. Detto procedimento, invece, è finalizzato esclusivamente a disciplinare l'istruttoria e selezione delle domande di nuove concessioni e di utilizzazione di acqua pubblica onde consentire all'autorità preposta di valutare i vari interessi in gioco e di individuare quale sia la soluzione più idonea a soddisfare nel contempo l'interesse pubblico e quello privato allo sfruttamento dell'acqua; presuppone perciò necessariamente che l'amministrazione abbia scelto di perseguirli con il mantenimento di detto sistema dell'attribuzione di singole concessioni; e solo sulla base di tale presupposto trova giustificazione anche a livello regolamentare la minuziosa disciplina dello svolgimento dell'istruttoria preteso dalla società, che distingue l'ipotesi di più istanze, anche tardive, prevedendo tutte le possibili fattispecie di concorrenza ordinaria, ovvero speciale o ancora eccezionale, assegnando appositi termini per la presentazione e per l'istruttoria, e stabilendo i criteri per il relativo esame e la decisione su ciascuna di esse; situazioni, queste, che per le ragioni

anzidette, non ricorrono nel caso in esame.

Per i motivi che precedono il ricorso va, pertanto, rigettato seguendo le spese del giudizio la soccombenza come in dispositivo liquidate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 3.000,00, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore

Gianluca Bellucci, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/05/2014

IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

366/14



Repubblica Italiana

Tribunale di Firenze

in grado di appello

In Nome del Popolo Italiano

il giudice dott. Niccolò Calvani ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 7333/2011 tra le parti:

APPELLANTE

PROVINCIA DI FIRENZE, cf 80016450480

- difesa: avv. DE LUCA ANNA LUCIA (DLCNLC66B45I054Z)
- domicilio: VIA DE' GINORI 10 50123 FIRENZE presso avv. DE LUCA

APPELLATO

MARCO CABRAS, cf CBRMRC56C04L231K

- difesa: avv. CABRAS MARCO (CBRMRC56C04L231K)
- domicilio: VIA BONIFACIO LUPI 14 50129 FIRENZE presso il proprio studio

OGGETTO: Opposizione a sanzione amministrativa



Decisa a Firenze in data 04/02/2014 sulle seguenti conclusioni:

Appellante: Riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare valido ed efficace il verbale di accertamento n. 6810P/2009 dell'11/7/10 della Polizia Municipale di Firenze elevato nei confronti del sig. Marco Cabras. Con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio di appello.

Appellato: In via principale, confermare in ogni sua parte la sentenza gravata, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.

In via subordinata, in caso di riforma della sentenza impugnata, ammissione al pagamento nel minimo edittale, con compensazione delle spese di lite di primo e secondo grado.

Fatto e processo

La Provincia di Firenze propone appello contro la sentenza n. 11401/10 pronunciata dal Giudice di Pace di Firenze in data 12/11/10 e con la quale il giudice, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'avv. Marco Cabras, ha annullato il verbale di accertamento n. 6810P/09 della Polizia Municipale di Firenze.

Con detto verbale, in particolare, la PM ha contestato a Cabras la violazione dell'art. 142/9 Codice della Strada perché in data 11/7/09 il veicolo di sua proprietà targato DD511VE era transitato dalla FI-PI-LI superando di oltre 40 km/h il limite di velocità esistente.

L'avv. Cabras ha proposto opposizione lamentando:

1. il difetto di prova della corretta taratura dell'apparecchio autovelox con il quale era stata accertata la velocità di marcia del veicolo,
2. l'invalidità del verbale per difetto di attestazione della perfetta funzionalità dell'apparecchio stesso,
3. l'illegittimità del verbale per non essere stato notificato né in originale né in copia autentica,
4. l'omissione della contestazione immediata dell'infrazione,
5. l'illegittimità della ulteriore sanzione per mancata comunicazione del nominativo della persona che si trovava alla guida del veicolo.

Il GdP ha accolto l'opposizione *“atteso che vanno condivise e fatte proprie da questo Giudicante le argomentazioni di cui al ricorso documentalmente*



provate”, inoltre perché “non risulta il verbale di installazione e inserimento pellicola fotografica nell’apparato autovelox, come richiesto da parte attrice, atta ad accertare l’operatività e la funzionalità dell’apparecchiatura”.

Con l’atto di appello la Provincia di Firenze denuncia l’erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha posto a fondamento della decisione, quale prova documentale delle argomentazioni dell’opponente, una nota del Ministero attestante l’inutilizzabilità, in assenza degli operatori di polizia, di rilevatori di velocità non omologati (con riferimento ad un autovelox presente nel territorio comunale di Treviso ed in uso nel 2004), laddove l’apparecchio in questione è stato dichiarato conforme al campione omologato, sulla base del DM 1122/05.

Nel merito, l’appellante ribadisce tutti i motivi di contestazione della fondatezza dell’opposizione, già spiegati in primo grado.

Si è costituito l’avv. Cabras chiedendo il rigetto dell’appello siccome infondato: sottolinea in particolare l’assenza di un verbale di inserimento della pellicola fotografica nell’autovelox e conseguente difetto di prova della perfetta funzionalità dell’apparecchio, l’omessa sottoscrizione del verbale da parte degli agenti accertatori, l’omessa taratura dell’apparecchio, l’illegittimità della omessa contestazione immediata della violazione e della applicazione di sanzione per omessa comunicazione dei dati personali del conducente, prima che l’accertamento stesso della violazione sia definitivo; in via subordinata chiede che la sanzione sia mantenuta nel minimo edittale.

Motivi della decisione

La sentenza del GdP, dopo aver genericamente affermato che le argomentazioni dell’opponente sarebbero condivisibili e documentalmente provate – senza spiegare, peraltro, quali argomentazioni sarebbero da condividere e perché, né quali fatti sarebbero provati dai documenti – spende come motivo di accoglimento del ricorso l’assenza del verbale di inserimento della pellicola fotografica all’interno dell’autovelox.

Sul punto, oltre al fatto che non è previsto né tantomeno imposto alcun “verbale di inserimento della pellicola fotografica”, si può rilevare come tale motivo di opposizione non fosse stato tempestivamente proposto dall’avv. Cabras, non essendovi di esso traccia nel ricorso; pertanto non poteva neanche essere messo a fondamento della sentenza.



Lo stesso deve dirsi a proposito della omessa sottoscrizione del verbale da parte degli operatori: motivo peraltro infondato, atteso che *in tema di sanzioni amministrative inflitte per violazioni del CdS, la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati*, posto che in esso la firma è sostituita dall'indicazione a stampa del nome del funzionario – o, nel nostro caso, del numero di matricola dell'accertatore (Cass. 19780/06, Cass. 8269/10).

Passando quindi all'esame dei motivi di opposizione proposti dall'avv. Cabras si può affermare quanto segue.

Il primo motivo di opposizione, relativo alla omessa taratura dell'autovelox ai sensi della L. 273/91, è infondato: gli apparecchi di rilevazione automatica della velocità dei veicoli non sono soggetti al sistema di taratura istituito con L. 273/91, che attiene alla materia metrologica, bensì agli obblighi di omologazione specificatamente previsti per essi (Cass. 9846/10, Cass. 15597/12).

Questione diversa può essere quella della periodica verifica di corretto funzionamento dell'apparecchio: verifica che nella fattispecie risulta essere effettuata meno di un mese prima dell'accertamento (doc. 3.3 fascicolo appellante), in sede di dichiarazione di conformità dell'autovelox n. 922539 (quello utilizzato nel nostro caso) al campione omologato.

Il secondo motivo, attinente alla mancanza nel verbale di una espressa annotazione di verifica della funzionalità dell'apparecchio, è superato proprio dal fatto che il suo regolare funzionamento era appena stato certificato.

Il terzo motivo è infondato (verbale notificato né in originale né in copia conforme), posto che il verbale notificato contiene l'espressa attestazione di conformità all'originale.

Il quarto motivo (omessa contestazione immediata) è infondato, posto che ai sensi dell'art. 201/1bis CdS esplicitamente esclude la necessità di tale forma di contestazione nel caso di accertamento effettuato ai sensi dell'art. 4 dL 121/02 (ossia, tramite apparecchi di rilevazione automatica installati su autostrade, strade extraurbane o urbane di scorrimento).

In ordine all'ultimo motivo (sanzione per l'omessa comunicazione dei dati identificativi del conducente dell'auto) occorre operare una precisazione.

È ormai pacifico (dopo Corte Cost. 27/05) che in caso di mancata individuazione del trasgressore non può essere applicata al proprietario del



veicolo la sanzione della decurtazione dei punti o della sospensione di validità della patente di guida.

Nella fattispecie, peraltro, non sembra che tali sanzioni siano state applicate all'avv. Cabras: nel verbale è bensì contenuta la loro indicazione, da intendersi però quale informativa sulle conseguenze che graverebbero sul conducente, qualora identificato – tanto è vero che il destinatario del verbale è espressamente invitato a fornire i dati identificativi del conducente stesso.

Quanto invece alla distinta sanzione pecuniaria che può essere applicata al proprietario del veicolo, proprio per la mancata comunicazione dei suddetti dati, si osserva, da un lato, che essa è da ritenersi legittima perché integra un illecito ascrivibile proprio all'intestatario del veicolo, per inosservanza della legittima richiesta della P.A; da altro lato, che tale illecito si consuma con lo scadere del termine assegnato per la comunicazione ed è totalmente autonomo dall'accertamento dell'illecito principale, talché detto termine inizia a decorrere con la notifica del verbale nel quale è richiesta la comunicazione dei dati, e non dal momento in cui l'illecito principale sia da considerarsi definitivamente accertato.

Peraltro, la ulteriore sanzione pecuniaria di cui si sta trattando non è contenuta nel verbale di accertamento opposto, pertanto rispetto ad essa ogni argomentazione contenuta nel ricorso è inconferente.

L'appello dev'essere pertanto accolto, con riforma della sentenza di primo grado e conferma del verbale opposto.

Alla soccombenza segue l'addebito all'opponente / appellato delle spese del doppio grado di giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando in grado di appello, così provvede:

in riforma della sentenza n. 11401 del 12/11/10 pronunciata dal Giudice di Pace di Firenze, rigetta l'opposizione proposta dall'avv. Marco Cabras e conferma il verbale di accertamento n. 6810P/09 della Polizia Municipale di Firenze;

condanna Marco Cabras a rifondere alla Provincia di Firenze le spese dei due gradi del giudizio, liquidate in € 800,00 per ciascun grado, oltre imposta e contributi.

Firenze, 04 febbraio 2014



Il giudice
dr. Niccolò Calvani



ESENTE



3194/14

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. LUIGI PICCIALLI - Presidente -
- Dott. CESARE ANTONIO PROTO - Consigliere -
- Dott. STEFANO PETITTI - Consigliere -
- Dott. FELICE MANNA - Rel. Consigliere -
- Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Consigliere -

Oggetto

*SANZIONI
AMM.VE DIVERSE
DA LAVORO,
PREVIDENZA,
FINANZ. E TRIB.

Ud. 23/10/2013 - CC

Ud. 3194

R.G.N. 25554/2011

Rep. *CU*

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 25554-2011 proposto da:

DAMARIS MAGNI, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell'avvocato CARLINO PIETRO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

PROVINCIA DI FIRENZE in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell'avvocato LORENZONI FABIO, rappresentata e difesa dall'avvocato GUALTIERI STEFANIA, giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

8364
33

avverso il provvedimento R.G. 25784/2009 del GIUDICE DI PACE
di FIRENZE, depositato il 29/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO.





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

I. - Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell'art.377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione ex art.380-bis c.p.c.:

"1. - Damaris Magni proponeva innanzi al giudice di pace di Firenze opposizione al verbale d'accertamento redatto in data 31.12.2008 dalla Polizia provinciale di detto capoluogo, per la violazione dell'art. 126-bis, comma 2 del codice della strada, non avendo ella comunicato il nominativo del conducente che alla guida della sua autovettura il 31.12.2008 aveva violato l'art. 142 stesso codice.

Costituita la Provincia di Firenze, il procedimento era definito con ordinanza di convalida (del provvedimento opposto) ai sensi dell'art. 23, quinto comma legge n. 689/81, non essendo la ricorrente comparsa all'udienza, né avendo addotto alcun legittimo impedimento.

2. - Per la cassazione di tale ordinanza Damaris Magni propone ricorso, affidato a tre motivi.

2.1. - La Provincia di Firenze resiste con controricorso.

3. - Col primo mezzo la ricorrente deduce la violazione dell'art.204-bis c.d.s. e il vizio di motivazione, sostenendo che il giudizio di primo grado fosse soggetto al rito ordinario di cognizione e non all'art. 23 legge n. 689/81; col secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 137 e ss. c.p.c.; col terzo ripropone le censure di merito avverso il verbale d'accertamento.

4. - Il ricorso è inammissibile.

4.1. - Contrariamente a quanto afferma parte ricorrente nel primo motivo d'impugnazione, l'art. 204-bis c.d.s. nel testo (applicabile ratione temporis) vigente alla data in cui fu proposta l'opposizione (data successiva e prossima

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines.



all'1.9.2009, in cui fu notificato il verbale d'accertamento) prevedeva, alternativamente al ricorso ex art. 203 c.d.s. al Prefetto del luogo della commessa violazione, l'opposizione innanzi al giudice di pace dello stesso luogo con le forme previste dall'art. 22 legge n. 689/81, e stabiliva l'applicazione dell'art. 23 stessa legge al relativo procedimento. Norma, quest'ultima, il cui 5° comma, modificato dall'art. 26, 1° comma, lett. a) del D.Lgs. n. 40/06 con decorrenza dal 2.3.2006, stabiliva in allora che l'ordinanza di convalida fosse soggetta ad appello. Tale disposizione è rimasta in vigore fino al D.Lgs. n. 150/11, applicabile ai procedimenti instaurati successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (art. 36, 1° comma), in quanto per i procedimenti pendenti continuano ad applicarsi le norme abrogate o modificate (art. 36, 2° comma).



Pertanto, in virtù delle disposizioni processuali vigenti al tempo in cui l'opposizione fu instaurata e poi definita, il mezzo d'impugnazione esperibile avverso l'ordinanza di convalida di cui al 5° comma dell'art. 23 legge n. 689/81 era l'appello e non il ricorso per cassazione, previsto invece da detta norma nella sua formulazione originaria.

5. - Per le considerazioni svolte, si propone la decisione del ricorso con ordinanza, nei sensi di cui sopra, in base all'art.375, n. 1 c.p.c.”.

II. - La Corte condivide la relazione, rispetto alla quale le parti, debitamente avvisate, non hanno depositato memoria, e il Procuratore generale nulla ha osservato.

III. - Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.

IV. - Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.




P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese, che liquida in € 800,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge.



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile - 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 23.10.2013.

Il Presidente
dr. Luigi Piccinalli



Il Funzionario Giudiziario
Dotless Anna PANTALEO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 12 FEB 2014



Il Funzionario Giudiziario
Anna PANTALEO



16
437/20

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

SEZIONE 01

R.G: 1316/2013

All'udienza collegiale del giorno 11/03/2014 ore 11:00

PRESIDENTE Dr.	DE SIMONE GIULIO	Relatore
Giudice/Consigliere Dr.	DINISI NICOLA ANTONIO	Relatore
Giudice/Consigliere Dr.	ORSUCCI ADONE	Relatore
Consigliere Dr .ssa	DI FALCO EUGENIA NDr.ssa FONTANELLA MARIA JOLE	

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto
e del P.M. Dr.

Preliminarmente il Presidente
sostituisce quale relatore della

causa al G.R. Dr.

Il G.R. Dr.

Cronologico n.

Camera Cons. del

Chiamata la causa

Attore principale	LANDINI STEFANO Avv. MAGHERINI STEFANO
Convenuto principale	PROVINCIA DI FIRENZE Avv. GUALTIERI STEFANIA

Stampa: 11/03/2014 11:00

Sono comparsi:

il procuratore dell'appellante avv. STEFANO FAGHERINI
in sostituzione dell'avv. _____

il/i procurator de appellate avv. STEFANIA GUALTIERI
in sostituzione dell'avv. _____

che si costituisce depositando fascicolo con comparsa e mandato

già costituito in cancelleria.

Le parti chiedono:

a) rinvio per _____

- per precisare le conclusioni

b) precisano le conclusioni COMPILA ATTI

e chiedono trattarsi la causa in decisione.

non presenta ai fini della pratica forense i dott. MR VALERIA TANTINI, LAURA PARDOCCI
MARIANNA MARTINI e ELEONORA TANTINI

La Corte DA CATTOLICA IN FINIS UDIENTIA
DOCCA SENTENZA

invita i procuratori delle parti ad inserire i files dei propri atti in cancelleria telematica.

Rinvia

◇ all'udienza del _____

◇ per precisazione delle conclusioni

trattiene la causa in decisione concedendo i termini di rito

Il Presidente assegna la presente causa per la redazione della sentenza al consigliere

Dott. _____

L'Assistente Giudiziario
Nicola Pasqualetti

Il Presidente



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Firenze, sezione I civile, composta dai magistrati:

Dr. Giulio De Simone Presidente

Dr. Nicola Antonio Dinisi Consigliere

Dr. Adone Orsucci Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1316-13 del ruolo generale, e vertente tra:

Stefano Landini, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Magherini come da procura in atti (con domicilio in Firenze, presso detto avvocato)

APPELLANTE

contro

Provincia di Firenze, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Gualtieri come da procura in atti (con dichiarazione di domicilio in Firenze, presso detto avvocato)

APPELLATO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 386-13 il tribunale di Firenze esponeva quanto segue.

A Stefano Landini era stata contestata la violazione dell'articolo 15, comma uno, decreto legislativo 22-97, quale commessa il 25-11-04.

Invero contro detto Landini era stata emessa l'ordinanza ingiunzione 3662 del 15.11.10, per il pagamento della sanzione di € 3.109,20.

SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n.
OGGETTO
Fatta comunicazione
il,
depositata minuta il

Landini aveva proposto opposizione lamentando: 1) il mancato rispetto del termine di 90 giorni per la notifica del verbale di accertamento; 2) il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento ex articolo due legge 241-90; 3) erronea classificazione di quanto trasportato da esso Landini come rifiuto; 4) la mancata applicazione dell'articolo otto legge 689-81.

Orbene, tutti i motivi di opposizione erano infondati.

Il tribunale rigettava quindi l'opposizione.

Appellava Landini, per questo motivo: 1) erroneamente non era stata dichiarata la prescrizione ex art. 28 l. 689. Invero l'appellante chiedeva: l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione; in ipotesi l'applicazione del minimo della sanzione amministrativa.

Si costituiva la provincia di Firenze.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve premettersi che la conclusione di ipotesi dell'appellante non si ricollega ad alcun motivo di appello. Detta conclusione è quindi inammissibile.

Inammissibile è anche il motivo di appello di cui sopra. Esso infatti si risolve nella proposizione di un'eccezione in senso stretto, non formulata in primo grado (tanto che la sentenza, precisando l'inapplicabilità dei termini ex l. 241-90 e ricordando invece l'art. 28 citato, si è correttamente astenuta dall'esaminare una non proposta eccezione di prescrizione).

Le spese processuali del grado del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Stefano Landini avverso la sentenza n. 386-13 del Tribunale di Firenze, così provvede: dichiara inammissibile l'appello; condanna detto appellante a rimborsare le spese del grado del giudizio, liquidate in € 700 per la fase di studio, €400 per

quella introduttiva e €200 per quella decisoria, oltre accessori come per legge; da atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr 115-02.

Così deciso il 11/3/14 dalla Corte di Appello di Firenze.

Il consigliere relatore ed estensore

Dott. Adone Orsucci



Il Presidente
Dr. Giulio De Simone

N. 00512/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01298/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1298 del 2008, proposto da:
Enrico Giovanni Baj Macario, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Fabio Conti, Serena Miraldi, con domicilio eletto presso l'avv. Fabio
Conti in Firenze, piazza della Repubblica 2;

contro

Provincia di Firenze, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca De
Santis, Elena Possenti, domiciliata presso gli uffici dell'avvocatura
provinciale in Firenze, via de' Ginori 10;

per l'annullamento

dell'atto dirigenziale n. 1484 del 10 aprile 2008. avente ad oggetto:
"Reg. CE 1257/1999-Piano di sviluppo rurale della Toscana 2000-
2006-Misura 1-Diniago alla domanda presentata dal sig. Enrico
Giovanni Baj Macario con azienda agricola in Comune di Greve in

Chianti-Bando Annualità 2005-2006, comunicato al ricorrente con nota prot. 188932 ricevuta in data 30 aprile 2008;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Firenze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2014 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente si duole con il presente ricorso di non aver ottenuto il finanziamento richiesto relativo al Piano di sviluppo rurale della Toscana 2000-2006.

Il diniego era scaturito dalla contraddizione che sarebbe emersa da due dichiarazioni allegate alla domanda e cioè quella relativa alla detenzione ed utilizzazione dei fitofarmaci e quella relativa allo smaltimento dei rifiuti.

Il primo motivo di ricorso censura l'aggravamento del procedimento per aver atteso un riscontro istruttorio da parte di altra amministrazione in relazione allo smaltimento dei rifiuti che non era necessario; laddove fosse stato necessario era obbligatorio ottenerlo e rispettarlo ai sensi degli artt. 16 e 17 L. 241/1990.

Il secondo motivo contesta la violazione dell'art. 12 L. 241/1990 poiché non erano stati predeterminati i criteri applicati per effettuare la selezione delle domande..

Si costituiva la Provincia di Firenze che eccepiva preliminarmente la tardività del ricorso, chiedendone comunque il rigetto.

Alla camera di consiglio del 4.9.2008 veniva respinta l'istanza cautelare.

Può prescindersi dall'esame dell'eccezione di rito prospettata poiché il ricorso è infondato.

Baj Macario ha presentato domanda di contributo per la ristrutturazione ed ampliamento di immobili rurali da adibire in parte a rimessa macchine ed in parte a vendita di prodotti agricoli.

Il ricorrente ha dichiarato di detenere ed effettuare direttamente i trattamenti fitosanitari, ai sensi del D.lgs. 194/1995 e avrebbe dovuto provvedere direttamente allo smaltimento dei rifiuti speciali che deteneva e produceva.

Ma nella scheda Z allegata alla domanda, relativa allo smaltimento dei rifiuti il ricorrente dichiarava che per gli anni 2004 e 2005 i trattamenti venivano effettuati da altra ditta che provvedeva allo smaltimento dei rifiuti.

Pertanto la contestata contraddittorietà delle dichiarazioni sussisteva pienamente.

Il Bando pubblico prevede innanzitutto che debbano essere verificati i requisiti di accesso, precisamente requisiti di ammissibilità e tra essi

in particolare il rispetto dei requisiti minimi in materia di igiene, ambiente e benessere degli animali, risultante dalle schede allegata alla domanda predisposte da ARTEA, tra esse vi sono appunto le schede G e Z.

Il verbale di istruttoria di ammissibilità ed il suo allegato redatti dal responsabile del procedimento motivano adeguatamente l'istruttoria compiuta e le ragioni che hanno determinato l'inammissibilità della domanda di aiuto presentata dall'impresa agricola.

L'istruttoria per tutte le domande di aiuto è stata effettuata sull'esame dei documenti presentati e sulla rispondenza tra quanto dichiarato nella domanda e risultante dai documenti allegati e quanto previsto dalla normativa di settore.

La verifica effettuata da Arpat, invece, come previsto dalle norme procedurali, era prevista solo nella fase successiva e precisamente per tutte quelle domande di finanziamento alle quali era già stato assegnato il contributo, con specifico atto di assegnazione, e per le quali in sede di "collaudo" l'Amministrazione aveva rilevato delle incongruenze fra quanto dichiarato in fase di istruttoria e quanto verificato in loco.

Non vi erano quindi i presupposti per la concessione del contributo ed il ricorso deve essere respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.000 oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Luigi Viola, Consigliere

Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. R.G. 15250/2012



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**

Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucia Schiaretti
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **15250/2012** promossa da:

DAMIANO CIOFFI (C.F. CFFDMN54R07B542S), con il patrocinio dell'avv. TOCCAFONDI
SILVIO, elettivamente domiciliato in VIA G. DEL PLAN DEI CARPINI 96/2 50127
FIRENZEpresso il difensore avv. TOCCAFONDI SILVIO

PARTE ATTRICE

contro

PROVINCIA DI FIRENZE (C.F.), con il patrocinio dell'avv. GUALTIERI STEFANIA,
elettivamente domiciliato in VIA DE' GINORI 10 50123 FIRENZEpresso il difensore avv.
GUALTIERI STEFANIA

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

FATTO E DIRITTO

Cioffi Damiano proponeva opposizione ex art. 615, I co., c.p.c. avverso la notifica della cartella esattoriale 04120120024202032 derivante dall'emissione del ruolo 2012\005239 da parte dell'amministrazione provinciale di Firenze, area ambiente, agricoltura e territorio per la violazione in materia di rifiuti con conseguente applicazione di sanzione amministrativa

pecuniaria, quale coobbligato di Cotto Chiti s.r.l. (violazioni dell'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi e non pericolosi della Cotto Chiti s.r.l.).

A sostegno delle domande allegava che:

- il 29 gennaio 2010 la Provincia di Firenze gli notificava l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione;
- il 20 febbraio 2010, proponeva opposizione avverso l'ordinanza, ai sensi dell'art. 22 l. 689\81, ma il giudice non accoglieva la sospensione né l'opposizione;
- dopo qualche mese dal termine dell'opposizione, la Provincia emetteva il ruolo sopra indicato e lo trasmetteva all'esattore per riscuotere le somme dovute;
- nella cartella di pagamento notificata, oltre alla sanzione amministrativa irrogata, venivano richiesti interessi per maggiorazioni del 20% annuo sulla somma dovuta, come previsto dall'art. 27, VI co, l. 689\81, per complessivi ulteriori € 12.398,88;
- la maggiorazione richiesta non è dovuta in quanto: l'inerzia della Provincia, che avrebbe potuto escutere direttamente il credito, come previsto dall'art. 22 l. 689\81, ha aggravato la posizione del debitore; non è legittima l'applicazione di interessi su una sanzione, come previsto dall'art. 27, VI c., l. 689\81; l'applicazione della norma citata viola le condizioni di parità delle parti nel giudizio (l'esercizio del diritto di difesa è paragonato ad un ritardo moroso), la ragionevole durata del processo, il principio di certezza della pena, il diritto alla difesa e il diritto di uguaglianza; concludeva chiedendo la sospensione della cartella e, nel merito, sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, VI co., l. 689\81; in via subordinata, chiedeva lo stralcio della quota degli interessi dal titolo esecutivo.

Si costituiva la Provincia di Firenze rilevando l'infondatezza dell'opposizione proposta, in quanto:

- l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta nell'ambito dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione, perché consegue direttamente al rigetto dell'opposizione in virtù dell'art. 27 cit.;
 - la somma richiesta non rappresenta interessi sulla sanzione, bensì una maggiorazione della medesima;
 - è infondata la questione di legittimità costituzionale per le motivazioni esposte dalla parte opponente;
- chiedeva, dunque, il rigetto dell'opposizione.

Venendo a decidere la causa, il Giudice ritiene quanto segue:

- la domanda è stata correttamente proposta in sede di opposizione all'esecuzione, giacché l'addebito delle ulteriori somme contestate non è contenuto nella sanzione amministrativa bensì nel ruolo esecutivo notificato con la cartella esattoriale;
- l'opposizione è tuttavia infondata; già con sentenza 308/99, la Corte Costituzionale riconosceva la legittimità delle somme aggiuntive irrogate secondo il disposto dell'art. 27, VI co., l. 689/81, qualificandole come sanzione aggiuntiva e non come risarcimento;
- l'espressa previsione di legge per quanto concerne le sanzioni esclude la violazione dell'art. 25 Cost.;
- del pari non si ravvisano le violazioni rilevate dall'opponente e si ritiene manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dall'opponente;
- nel merito, dunque, la domanda va rigettata, essendo quello sopra evidenziato l'unico profilo di doglianza da parte dell'opponente.
- Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo, nella causa in oggetto, nel contraddittorio delle parti, così provvede:

rigetta l'opposizione;

condanna Cioffi Damiano al pagamento, in favore di Provincia di Firenze, delle spese processuali, che liquida in € 2.500,00, oltre accessori di legge.

Firenze, 11 marzo 2014

Il Giudice
dott. Lucia Schiaretti

U270

SENT 115/14



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

N. 263/11 Reg. Gen.
N. 365/14 Cronologico
N. _____ Repertorio
N. _____ Camp. Civ

riunito in camera di consiglio e composto dai signori giudici:

- 1) TRIFONE Francesco - Presidente
- 2) SCOLA Aldo - Consigliere di Stato *rel. est.*
- 3) CHIARINI Maria Margherita - Consigliere di Cassazione
- 4) METRO Adolfo - Consigliere di Stato
- 5) GIOVAGNOLI dr. Roberto - Consigliere di Stato
- 6) FRASCA dr. Raffaele - Consigliere di Cassazione
- 7) COLOSIMO Roberto - Giudice tecnico

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa di legittimità in sede di giurisdizione diretta, iscritta nel ruolo generale al n. 263/2011.

Visto il ricorso, proposto da:

- Percario Simunaco, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ernesto Conte, Michele Conte e Giovanni Battista Conte ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, in via Ennio Quirino Visconti n. 99, Roma, *ricorrente*;

contro

- la Provincia di Firenze, in persona del presidente della Giunta provinciale in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefania Gualtieri (dell'Avvocatura provinciale) e Fabio Lorenzoni ed elettivamente domici-

liata presso lo studio di quest'ultimo, in via del Viminale n. 43, Roma, *resistente*;

- la Re Partner s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, n.c., *intimata*;

Oggetto del giudizio:

- annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento dirigenziale 2 agosto 2011 n. 3018, recante rigetto - da parte della P.O. risorse idriche della Provincia - dell'istanza del ricorrente Percario Simmaco di concessione di derivazione dal fiume Sieve per esigenze idroelettriche, nonché del regolamento provinciale per tali concessioni, di cui alle due deliberazioni C.p. 30 novembre 2006 n. 198 e 21 aprile 2009 n. 79.

Visti gli atti e documenti depositati con il ricorso;

visto l'atto di costituzione in giudizio della provincia intimata;

viste le conclusioni assunte, dalle parti, all'udienza del 28 novembre 2012, dalla difesa del ricorrente, che ha chiesto *accogliersi il ricorso*, e da quella della provincia di Firenze, che ha chiesto *respingersi il medesimo*;

relatore, all'udienza in camera di consiglio del 16 ottobre 2013, il Consigliere di Stato *Aldo SCOLA* ed uditi, altresì, per le parti, l'avv. Michele Conte e l'avv. Enrica Du Montel, in sostituzione dell'avv. Stefania Gualtieri.

Considerato quanto segue in fatto e diritto:

FATTO

A) Con apposito ricorso n. 275/2009 l'interessato Simmaco Percario *impugnava* il provvedimento provinciale comunicatogli con nota del 3 novembre 2009, recante *sospensione di ogni determinazione sull'istanza 24*

febbraio 2006 di concessione di derivazione idrica dal fiume Sieve, considerandola quale comunicazione di avvio di un sub procedimento per la verifica di una possibile situazione di concorrenza di due ignote analoghe domande incompatibili con quella dell'attuale ricorrente e tardive per l'ammissione in concorrenza normale, con ogni atto connesso.

Nel suo ricorso egli prospettava varie forme di violazione di legge e di eccesso di potere, dopo il parere positivo n. 3809/2006 dell'Autorità di bacino del fiume Arno, su domanda pubblicata sul B.U.R.T. 24 aprile 2006, senza altre istanze pervenute nei 30 giorni successivi, mentre alla richiesta di v.i.a. per il progettato impianto idroelettrico non veniva dato corso.

Pervenutogli dunque l'atto soprassessorio di cui sopra, il Percario lo impugnava per:

- violazione dell'art. 32, regolamento provinciale per le concessioni idrico-demaniali (essendo trascorsi ben più di 210 giorni dal 24 febbraio 2006 al 24 luglio 2007); degli artt. 2, 7 ed 8, legge n. 241/1990, dell'art. 10, r.d. n. 1775/1933; *eccesso di potere* per contraddittorietà e manifesta illogicità (essendosi sospesa *sine die* ogni pronuncia, prima ancora di aver posto in luce i particolari interessi pubblici che avrebbero potuto giustificarla), risultando trasmesso un *preavviso procedimentale* privo di quasi tutti i requisiti necessari per legge (cfr. Cass. civ., sez. un., sent. n. 25897/2008; C.S., sezione V, dec. n. 1272/2004).

B) La provincia intimata si costituiva in giudizio e resisteva al ricorso n. 275/2009, *eccependo*: essersi impugnato un atto interlocutorio, endoprocedimentale e soprassessorio privo di natura provvedimento (v. art. 7, comma 9, r.d. n. 1775/1933), come pure ipoteticamente lesiva (cfr. Cass.

civ., sez. un., sent. n. 536/2000, peraltro concernente solo l'insussistente necessità d'impugnare la comunicazione di un parere favorevole all'ammissione ad istruttoria di un'istanza tardiva); trattarsi di un termine non perentorio ma ordinatorio (v. art. 32, regolamento cit.), comunque già superato solo per la tardività della domanda di v.i.a. presentata dall'attuale ricorrente; l'impossibilità giuridica di procedere all'istruttoria della sola istanza del Percario; l'idoneità dell'inoltrato preavviso procedimentale a raggiungere comunque i suoi scopi; l'inattendibilità della prospettata istanza cautelare (poi abbandonata).

Con propria memoria illustrativa il ricorrente ribadiva: trattarsi di un atto lesivo, in quanto idoneo ad arrestare l'intero procedimento a tempo indeterminato (cfr. T.s.a.p., sent. n. 8/2005); non doversi più fare riferimento al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dopo il passaggio di ogni competenza alle regioni (con la subentrata competenza consultiva del presidente della Giunta regionale), con il solo vincolo del termine previsto per la conclusione del procedimento; l'obbligo della provincia di trasmettere d'ufficio alla regione tutto il carteggio per la v.i.a., ex art. 19, citato regolamento provinciale; non potersi ridurre il preavviso procedimentale ad un mero adempimento burocratico.

C) All'esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione ed il ricorso veniva *accolto*, la regola secondo cui gli atti endoprocedimentali non sarebbero impugnabili non operando nel caso di atti vincolati (proposte o pareri) idonei ad arrestare a tempo indeterminato un'intera serie procedimentale: il che, nella specie, è avvenuto dopo ben tre anni e mezzo (o, comunque, almeno due, ove non si voglia computare il



tempo resosi necessario per la v.i.a.) da quando quest'ultima aveva avuto inizio (24 febbraio 2006).

Nel caso in esame si trattava dell'ipotizzata ma denegata ammissibilità ad istruttoria di domande di concessione di derivazione d'acqua pubblica, *tardivamente* presentate dopo lo scadere del termine previsto per la conclusione del procedimento originariamente avviato: termine spirato non per colpa dell'interessato, ma perché la provincia resistente aveva ommesso di trasmettere la domanda ed il progetto del Percario al settore competente per la v.i.a. (v. art. 19, regolamento provinciale).

Inoltre, la sospensione dell'istruttoria aveva dato luogo ad un ingiustificato aggravio procedimentale, vietato dall'art. 2, legge n. 241/1990, ed in contrasto con l'art. 10, r.d. n. 1775/1933, legittimante la sospensione della procedura solo dopo aver deciso circa l'ammissione della richiesta tardiva ad istruttoria eccezionale, insieme a quella, tempestiva, dell'interessato, potendosi prescindere, al riguardo, dalla problematica di un possibile preavviso *subprocedimentale*.

In aggiunta, sarebbe stato necessario individuare *lo speciale e prevalente interesse pubblico* idoneo ad indurre la p.a. a prendere in esame la possibile ammissione d'istanze di concessione di derivazione d'acqua tardivamente presentate, in concorrenza con quella tempestiva dell'attuale ricorrente: il che avrebbe dovuto potersi desumere dal preavviso procedimentale, invece, sommariamente compilato e poco idoneo a svolgere la funzione sottesa agli artt. 7 ed 8, legge n. 241/1990.

Le molteplici illegittimità riscontrate dal collegio permettevano di considerare *assorbite* le rimanenti censure dedotte dal Percario, per la loro

palese interdipendenza rispetto a quelle già esaminate e condivise, per cui il suo ricorso veniva conclusivamente *accolto* con sentenza n. 77/2010 di questo T.s.a.p., *annullandosi* gli atti con esso gravati, *fatti salvi quelli ulteriori della p.a.*, che avrebbe dovuto emanarli nel pieno rispetto dei principi di diritto enunciati, mentre gli oneri processuali *seguivano la soccombenza* e si liquidavano come in dispositivo.

D) A questo punto il Percario invitava formalmente la Provincia di Firenze a concludere rapidamente il procedimento in questione, ricevendone ancora una volta una mera risposta interlocutoria e dilatoria, con irrituale richiesta di un progetto definitivo da presentarsi entro sei mesi, al che l'interessato si dichiarava pronto ad ottemperare, come faceva trasmettendo un progetto recante minime modificazioni a quello già a suo tempo inoltrato: di fronte al perdurante atteggiamento provinciale inerte l'interessato prospettava un ricorso (n. 72/2011 di r.g. e n. 4/2011 di camera di consiglio) per l'ottemperanza alla cit. sent. n. 77/2010, in occasione della cui trattazione il Percario riceveva un preavviso di rigetto della propria istanza concessoria (a nulla valendo le sue osservazioni), cui seguiva l'atto dirigenziale di cui in epigrafe, dalla cui relazione istruttoria (allegatavi) egli apprendeva che nel maggio 2009 una certa "Re Partner" avrebbe presentato una tardiva domanda concessoria da ammettere in concorrenza eccezionale, il che la provincia rifiutava di fare:

E) Seguiva il presente ricorso (con correlativa *domanda cautelare*, poi *abbandonata*), proposto per illegittimità dell'impugnato regolamento per incompetenza, violazione degli artt. 3 e 14.1, legge reg. Toscana n. 39/2005, degli artt. 9 e 17, r.d. n. 1775/1933, dell'art. 21, regolamento n.

1285/1920, e dell'art. 1, legge n. 241/1990 e s.m.i., ed illogicità manifesta, non spettando alle province toscane la competenza a disciplinare un tal genere di procedimenti (aggravandoli dopo oltre *cinque anni* con l'imporre anche il progetto definitivo; illegittimità derivata dell'atto dirigenziale pure impugnato e per violazione dell'art. 12, d.lgs. /2003 (concernente la c.d. *autorizzazione unica* previa apposita *conferenza dei servizi*, come previsto per detti impianti concernenti le c.d. fonti rinnovabili: cfr. Direttiva 2009/28/C.e. e sent. T.s.a.p. n. 88/2011), degli artt. 11, 12 e 13, legge reg. Toscana n. 39/2005, e degli artt. 10 e 10-*bis*, legge n. 241/1990, nonché vizio di motivazione, travisamento e falsi presupposti, in rapporto all'omessa ostensione di atti e documenti procedimentali (cfr. C.S., sezione IV, sent. n. 1834/2010) ed all'asserita non idonea capacità tecnico-finanziaria del richiedente, in relazione a minime differenze rispetto al progetto originario.

F) La Provincia di Firenze si costituiva in giudizio e resisteva al ricorso anche con apposita memoria illustrativa.

All'esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione, dopo il deposito di rispettive memorie riepilogative da parte del ricorrente Percario e della resistente provincia.

DIRITTO

1) Il ricorso è *infondato* e va *respinto*, per le ragioni correttamente illustrate dalla Provincia di Firenze resistente e qui sintetizzate dal collegio come segue: in tale prospettiva, devono rilevarsi l'*inammissibilità* del primo motivo di ricorso per omessa impugnazione della nota provinciale 1° luglio 2010 n. 0258299 e la *carenza d'interesse* quanto all'impugnativa del progetto definitivo; la sicura *competenza provinciale* a disciplinare con proprio regola-



mento (v. art. 39) il discusso tipo procedimentale, richiamando norme statali v. art. 14, lett. c), n. 1, r.d. n. 1285/1920, e regionali di riferimento; il *reiterato interpello* da parte della provincia di tutti gli Uffici che avevano già espresso parere sfavorevole (per incompatibilità delle opere progettate con l'assetto idraulico del corso d'acqua, a seguito di esito negativo della v.i.a.: cfr. Cass. civ., sez. un., sent. n. 16039/2010); la necessità di un'istanza di parte per la c.d. *autorizzazione unica*, non rilasciabile d'ufficio, come dovuto in base alla procedura attivata dal Percario (v. d.m. 10 settembre 2010 del Ministero per lo sviluppo economico); l'ampia motivazione della nota dirigenziale gravata e del preavviso di rigetto (in rapporto alle osservazioni dell'attuale ricorrente, accuratamente esaminate e disattese); l'imprescindibilità di un'esauriente documentazione circa le capacità tecnico-finanziarie del richiedente la discussa concessione (ex art. 7 del regolamento); la riscontrata (benché prudente e trascurabile, secondo il Percario) diminuzione di produzione di energia idroelettrica di cui al progetto definitivo; l'assenza di ogni ipotizzabile violazione della finalità di perseguire gli obiettivi del Protocollo di Kyoto da parte della provincia attuale resistente.

II) In particolare, in rapporto alla discussa problematica, deve porsi in luce il diverso ambito di operatività dei progetti definitivo ed esecutivo; cfr. C.S., sezione IV, sent. n. 6436/2002: "ai sensi dell'art. 16, legge 11 febbraio 1994 n. 109, l'attività di progettazione per l'esecuzione dei lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti e preventivamente accertati ed oltre ai limiti di spesa prestabiliti, in tre progressivi livelli di successivi approfondimenti tecnici: progetto preliminare, definitivo ed esecutivo.

Il progetto *preliminare*, che deve essere tale da consentire l'avvio

della procedura espropriativa, definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alle valutazioni delle eventuali soluzioni possibili, tenendo conto, tra l'altro, dei profili ambientali, della fattibilità amministrativa e tecnica, accertata mediante le indispensabili indagini di prima approssimazione.

Il progetto *definitivo* individua compiutamente i lavori da realizzare nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni; nella relazione descrittiva in cui esso si concreta devono essere contenuti, fra l'altro, lo studio dell'impatto ambientale e gli studi e le indagini preliminari, con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell'opera, studi ed indagini che, con particolare riferimento a quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico e chimico, devono essere condotti ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

Il progetto *esecutivo*, che deve essere redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.

La scansione procedimentale dei tre tipi successivi di progetto non può essere derogata o alterata, perché essa risponde espressamente alla necessità di assicurare a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità re-

lative; b) la conformità alle norme urbanistiche ed ambientali; c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti nel quadro normativo nazionale e comunitario”.

III) Conclusivamente, il ricorso va respinto, con salvezza degli atti gravati ed oneri processuali liquidati come in dispositivo, secondo il consueto criterio della soccombenza.

P.Q.M.


Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, definitivamente pronunciando in sede di ottemperanza:

- respinge il ricorso;
- condanna il ricorrente e soccombente *Simmaco Percario* a rifondere alla Provincia di Firenze resistente e vittoriosa gli oneri processuali, liquidati in complessivi euro tremila/00, oltre ai dovuti accessori di legge;
- ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì ^{5 marzo 2014} ~~16 ottobre 2013~~, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, in camera di consiglio, con l'intervento dei giudici indicati in epigrafe.

L'ESTENSORE

(Aldo SCOLA)



IL PRESIDENTE

(Francesco TRIFONE)



IL CANCELLIERE

depositata in Cancelleria oggi, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 195 T. U. 11 dicembre 1959, n. 1776, e 133 c.p.c.

Roma, 11 04 GIU. 2014

IL CANCELLIERE

N. 00946/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00319/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 319 del 2014, proposto da:

Paolo Vieri, rappresentato e difeso dall'avv. Benedetta Bianchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Arnolfo 43;

contro

Provincia di Firenze, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Possenti, domiciliata presso gli uffici dell'avvocatura provinciale in Firenze, via de' Ginori 10;

nei confronti di

A.T.C. Firenze 4, rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Lascialfari, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Masaccio 17;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

della comunicazione in data 4 dicembre 2013, con cui la Provincia

di Firenze nelle persone del Dirigente della Direzione Programmazione, Sviluppo Economico ed Agricoltura e della P.O. Caccia e Pesca, respingeva il ricorso gerarchico proposto dall'odierno ricorrente avverso il provvedimento pronunciato dal Comitato di Gestione A.T.C. FI 4 in data 12 dicembre 2012, per la caccia al cervo dell'Appennino, nonché di tutti gli atti del procedimento che ha portato ai provvedimenti impugnati, nonché degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, sia noti che ignoti, ivi compresi quelli a carattere generale eventualmente autorizzativi ed il regolamento denominato "Norme di accesso ai distretti ed alle graduatorie per la caccia di selezione al cervo appenninico";

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Firenze e di A.T.C. Firenze 4;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2014 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui la Provincia di

Firenze aveva respinto il ricorso gerarchico avverso l'atto sanzionatorio emanato dall'A.T.C. FI 4 che lo aveva privato per quattro anni e mezzo della facoltà di cacciare il cervo appenninico oltre che di esercitare il ruolo di accompagnatore e di valutatore biometrico, unitamente ad una decurtazione di punteggio.

Il primo motivo denuncia la carenza di motivazione dell'atto impugnato che si sarebbe limitato a condividere il provvedimento dell'A.T.C. FI 4 senza specificarne le ragioni ed inoltre le competenze in materia di caccia appartengono alla provincia che le esercita attraverso gli A.T.C. che non possono comunque emanare atti definitivi.

Il secondo motivo censura il fatto che sia stata applicata una sanzione accessoria senza che sia stata indicata una sanzione principale.

Il terzo motivo contesta la violazione dell'art. 3 L. 689/1981 poiché l'abbattimento del cervo adulto sarebbe avvenuto senza colpa, ma in modo accidentale in virtù di particolari circostanze di tempo e di luogo; inoltre ad un successivo esame la differenza di peso dell'animale rispetto al peso di un cervo adulto era inferiore a quella contestata, il maschio non era di specie rara ed infine la sanzione eccessiva rispetto a quelle comminate in passato per fatti analoghi.

La Provincia di Firenze e l'A.T.C. FI 4 si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, ed eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per non essere previsto in un caso del

genere alcun ricorso gerarchico avverso l'atto dell'A.T.C. FI 4.

Il ricorso non merita accoglimento e pertanto può prescindersi dall'esame dell'eccezione di rito formulata dagli enti resistenti.

La vicenda inizia il 28/01/2012 quando l'odierno ricorrente, abilitato alla caccia di selezione al cervo appenninico, nella zona di Bruscoli nel Comune di Firenzuola, abbatteva un esemplare di cervo adulto, anziché un esemplare subadulto.

L'ATC FI 4 comminava al Sig. Vieri in considerazione "*dell'errore particolarmente grave sia per quanto attiene alla macroscopica differenza, sia in considerazione del ruolo di accompagnatore e di valutatore biometrico rivestite*" una sospensione dalla caccia di selezione del cervo appenninico di 4 anni e mezzo.

A fronte del ricorso gerarchico presentato alla Provincia di Firenze, quest'ultima comunicava l'inammissibilità dello stesso per essere stato proposto oltre il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento poi, con successiva comunicazione, lo respingeva stante l'impossibilità di esperire innanzi alla Provincia ricorso gerarchico avverso un provvedimento dell'ATC.

Il corposo provvedimento comunque conteneva delle valutazioni circa la congruità del atto sanzionatorio assunto dall'A.T.C. e, di conseguenza, non può essere considerato privo di motivazione.

Il regolamento sulla caccia al cervo, all'art.7 espressamente prevede la possibilità per gli ATC di comminare sanzioni quali la sospensione per un periodo da 1 a 5 anni per chi ha compiuto errori in fase di abbattimento dell'animale. Il ricorrente sostiene che non

si tratterebbe di sanzione accessoria perché nel caso di specie manca una sanzione principale. La censura non coglie nel segno essendo del tutto evidente che la locuzione sanzione accessoria utilizzata nel provvedimento dell'ATC FI 4 è un mero refuso.

Esaminando infine il terzo motivo non può escludersi la colpa in quanto il ricorrente non avrebbe dovuto sparare in alcun modo; così facendo ha accettato il rischio di uccidere un animale diverso da quello a lui assegnato. Il fatto è stato aggravato dalle dimensioni e dal pregio dell'animale abbattuto dell'età stimata di 8 anni (il subadulto va dai 2 ai 4 anni) e dotato di un trofeo notevole con 4 punte per corona (il subadulto ha la corona appena accennata) e del peso di 6,920 Kg superiore di kg 1,720 rispetto al limite di kg 4,500 stabilito dal regolamento dell'ATC. Il fatto è ulteriormente aggravato dalla circostanza che il Vieri è cacciatore di lunga data ed all'epoca dei fatti svolgeva anche il ruolo di accompagnatore e di valutatore biometrico, condizioni che avrebbero dovuto comportare una correttezza esemplare nell'esercizio dell'attività di caccia di selezione.

Il ricorso è, pertanto, infondato e deve essere respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giustizia secondo il principio della soccombenza

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.500 oltre accessori per ciascuna delle controparti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Luigi Viola, Consigliere

Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Repubblica Italiana

Tribunale di Firenze

All'udienza del 19/6/2014 alle ore 11.50 avanti al giudice dott. Niccolò Calvani è chiamata la causa n° 10785/2011

Compaiono:

- l'avv. RIZZO FRANCESCA in sostituzione dell'avv. PINGITORE per ARMANDO VANIN
- l'avv. NICOLETTA FELLI in sostituzione dell'avv. GUALTIERI STEFANIA per PROVINCIA DI FIRENZE

Assistono all'udienza:

- dr. Laura Maione magistrato in tirocinio

L'avv. Felli deposita copia del verbale di SIT con attestazione di conformità.

L'avv. RIZZO precisa le conclusioni come da ricorso e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi.

L'avv. FELLI precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi.

Le procuratrici a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.

Il giudice si ritira in camera di consiglio; quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.

Il giudice
dott. Niccolò Calvani





Repubblica Italiana

Tribunale di Firenze

Seconda sezione

In nome del Popolo Italiano

il giudice dott. Niccolò Calvani

nella causa n° 10785/2011 tra le parti:

Ricorrenti: ARMANDO VANIN, cf VNNRND54H05A703Y,
FONDAZIONI SPECIALI SPA, in persona dell'ing. Armando Vanin,
con l'avv. RIZZO FRANCESCA (RZZFNC71C54H501K)

Resistente: PROVINCIA DI FIRENZE, con l'avv. GUALTIERI STEFANIA
(GLTSFN63T57D612G)

all'udienza del 19/6/2014 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta l'opposizione e condanna l'opponente a rifondere alla Provincia di Firenze le spese di
lite, liquidate in € 4000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Il giudice
dr. Niccolò Calvani

Nella fattispecie risulta che, prima dell'accesso, gli unici quantitativi di olio esausto registrati da Fondazioni Speciali Spa risalivano, sia in carico che in scarico, a circa un anno e mezzo prima dell'accesso.

Dal verbale di sommarie informazioni rilasciate dal capo cantiere sig. Sante Di Loreto, dipendente della Fondazioni Speciali Spa, risulta che i due fusti di olio presenti sul posto - della capienza di 200 litri l'uno, e di cui uno pieno e l'altro riempito fino a metà - erano destinati allo smaltimento ed erano stati accumulati nell'arco di circa sei mesi.

Gli opposenti hanno inteso dimostrare, per via testimoniale, che due giorni prima dell'accesso fu eseguito un lavoro di manutenzione ordinaria su un macchinario, durante il quale erano sostituiti circa 200 kg di olio: operazione che sarebbe poi stata annotata il 12/7/07, ossia sei giorni dopo l'accesso ed entro il termine di legge.

La testimonianza non è stata ammessa, perché inconferente: infatti, da un lato non vi era alcuna prova, né fornita né chiesta, che l'olio rinvenuto nel corso dell'ispezione fosse proprio quello derivato dal lavoro effettuato: circostanza anzi smentita dalle dichiarazioni del Di Loreto; da altro lato, e comunque, la prova chiesta dagli opposenti avrebbe potuto ipoteticamente giustificare la presenza sul cantiere, e non ancora registrata in carico, di 200 kg d'olio, pari a quello estratto dal macchinario sottoposto a manutenzione, ma il quantitativo d'olio rinvenuto era invece di circa 300 kg.

Dunque, sarebbe in ogni caso residuata una quantità di rifiuto speciale sicuramente non proveniente dalla lavorazione effettuata appena due giorni prima ma accumulata nell'arco dei sei mesi precedenti, per i quali nessuna registrazione era stata effettuata con conseguente sussistenza dell'illecito contestato.

Quanto alla motivazione dell'ordinanza, si osserva che:

In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi dell'art. 204 dLgs 285/92, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 L. 689/81 - i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento e, quindi, l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo

su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (Cass. SU 1786/10).

L'opposizione è dunque infondata ed è respinta. Alla soccombenza segue l'addebito delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

P. Q. M.

il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:

rigetta l'opposizione e condanna l'opponente a rifondere alla Provincia di Firenze le spese di lite, liquidate in € 4000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Firenze, 19 giugno 2014

Il giudice
dr. Niccolò Calvani



